

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Ministero dello Sviluppo Economico

## FATTO

La Associazione ....., per il tramite del proprio Presidente, avvocato ....., ha presentato un'istanza di accesso datata ..... e rivolta al Ministero dello Sviluppo Economico con la quale chiedeva in particolare:

- documenti relativi alle domande delle associazioni per l'iscrizione nell'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale di cui all'articolo 137 del Codice del Consumo (D.Lgs vo n. 206/2005), al fine di valutare il rispetto delle medesime modalità di valutazione, ponderazione ed analisi delle stesse da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per il Mercato. La Concorrenza, la Tutela del Consumatore e la Normativa Tecnica, Divisione III;
- relazione finale del Responsabile del Procedimento del ....., con la quale si propone il rigetto dell'istanza (relativa alla predetta iscrizione) con tutti gli effettivi e/o eventuali allegati posti a fondamento della citata relazione, al fine di conoscerne il completo, esatto ed integrale contenuto soprattutto in considerazione del fatto che la stessa è stata posta a fondamento del richiamato decreto.

L'Associazione motivava la richiesta con la finalità di verificare nelle altre associazioni, il possesso dei requisiti di legge, e se nei confronti delle stesse fossero stati adottati i medesimi criteri valutativi, e/o identiche richieste di integrazioni documentali, o eccetto le medesime difficoltà; anche con riferimento al controllo sulla continuità dell'attività svolta per la tutela dei diritti dei consumatori.

L'amministrazione adita consentiva un accesso parziale limitato alla documentazione di cui al punto 2) della richiesta, rigettandola quanto alla documentazione di cui al primo punto ritenendo l'istanza d'accesso – con riferimento a tale parte - volta ad esercitare un controllo generalizzato sull'operato della pubblica amministrazione.

Avverso tale provvedimento, notificato in data ....., la Associazione ....., come rappresentata, adiva nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso e assumesse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria della amministrazione resistente la quale, in sostanza, ribadisce le argomentazioni già dedotte a sostegno del diniego opposto precisando che non si tratta di "procedura comparativa, nella quale potrebbe ipotizzarsi una disparità di trattamento" (vedasi, Consiglio di Stato,

Sez. VI – sentenza n. 7650/2010) e che “sia la prima iscrizione che la conferma annuale sono entrambe subordinate alla verifica del possesso dei requisiti ex art. 137 del Codice del Consumo e non ad una comparazione, né tanto meno alla formazione di una graduatoria fra le diverse Associazioni che presentano la prima iscrizione oppure domanda di conferma annuale”.

## DIRITTO

Sul gravame in oggetto la Commissione osserva che l’istanza d’accesso, per come strutturata, per la quantità della documentazione richiesta e per la dichiarata finalità, appare volta ad esercitare un controllo generalizzato sull’operato dell’amministrazione adita, espressamente vietato dall’articolo 24 comma 3 della Legge 241/’90. A tale riguardo appare altresì condivisibile l’osservazione della amministrazione resistente che non si tratta di procedura comparativa, con graduatoria, involgente le diverse associazioni alle quali la documentazione richiesta espressamente si riferisce, circostanza che varrebbe a radicare la titolarità all’accesso in capo alla richiedente.

La verifica che l’associazione istante si prefigge di operare non può essere effettuata tramite lo strumento dell’accesso documentale *ex lege* 241/’90 ma, eventualmente, tramite l’accesso civico generalizzato – ex Dlgs 33/2013, rispetto alla quale la scrivente Commissione è, però, incompetente.

## PQM

La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile.

**Ricorrente:** Associazione .....

contro

**Amministrazioni resistenti:** Soprintendenza Speciale Archeologica Belle Arti e Paesaggio di .....  
(presso il Ministero della Cultura)

## FATTO

L'Associazione ..... è conduttrice di un immobile sito in ....., a Via del ..... – di proprietà dei .....  
- nel quale sono esposte, nel salone e nel terrazzo, diverse opere d'arte dello scultore .....

Il proprietario ha eseguito dei lavori di ristrutturazione nel predetto immobile affidando il relativo appalto alla ditta ..... S.r.l. per il “ripristino e il consolidamento strutturale degli elementi ammalorati del fabbricato sito in ..... alla Via del ..... n. .... , ..... e ..... piano ....., piano ..... e .....”.

Durante lo svolgimento di tali lavori edili alcune delle sculture del Maestro ..... site nel terrazzo hanno subito degli ingenti danni per cui il medesimo, denunciando l'accaduto al locatore e alla ..... S.r.l., ha dato avvio ad un contenzioso tutt'ora in corso ed ha altresì depositato una denuncia quale persona offesa del reato di danneggiamento delle proprie sculture.

L'Associazione, in data ....., ha presentato a ..... ed alla Soprintendenza Speciale Archeologica belle Arti e Paesaggio di ..... del Ministero della Cultura un'istanza d'accesso avente ad oggetto:

- 1) copia del contratto di appalto stipulato tra i ..... e la ..... s.r.l.;
- 2) tutta la documentazione presentata unitamente alla SCIA Prot. N. .... del ....., Prot. N. .... del ..... rilasciato dalla Soprintendenza Speciale Archeologica Belle Arti e Paesaggio di .....
- 3) eventuali atti e provvedimenti emessi dagli enti in indirizzo.

Motivava l'istanza con la necessità di verificare “effettivamente quali e che tipo di lavori i ..... avrebbero commissionato alla ..... S.r.l. e il regime delle relative responsabilità per l'avvenuto danneggiamento”.

Evidenziava un interesse difensivo della documentazione richiesta.

La Sovrintendenza ..... ai beni culturali – individuata da ..... come Ufficio competente - riscontrava l'istanza con nota del ..... nella quale precisava che l'immobile in oggetto non è censito in Carta per la qualità e che la Direzione della Sovrintendenza ..... non detiene istanze, né ha rilasciato pareri preventivi di competenza per opere da eseguire sull'unità in questione. Precisava inoltre che l'immobile ricade nella parte di città storica dichiarata dall'Unesco “Patrimonio dell'Umanità” e per tutte le opere di rilevanza esterna tra il Comune di ..... e la Soprintendenza speciale archeologia Belle Arti e paesaggio di ..... è necessario acquisire il parere di quest'ultima.

Quest'ultima amministrazione, già destinataria dell'istanza d'accesso, serbava silenzio sulla stessa.

Avverso il silenzio rigetto della Soprintendenza speciale archeologia Belle Arti e paesaggio di ..... presso il Ministero della Cultura, l'Associazione istante, per il tramite dell'avv. ...., adiva nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso e assumesse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria della ..... con opposizione all'accesso richiesto e contestazioni relative al *merito* della vicenda ed alla carenza di legittimazione all'accesso richiesto.

## DIRITTO

La Commissione in via preliminare precisa che il presente ricorso appare espressamente presentato contro la Soprintendenza speciale archeologia Belle Arti e Paesaggio di ..... presso il Ministero della Cultura, per il silenzio serbato dalla stessa sull'istanza d'accesso *de qua*. La Commissione sarebbe in ogni caso incompetente a decidere nei confronti di .....

Ciò premesso la Commissione osserva che il ricorso deve dirsi fondato e meritevole di essere accolto avendo il richiedente dato evidenza di essere titolare di un interesse differenziato ad accedere alla documentazione richiesta. E ciò perché i lavori in oggetto hanno, di fatto, coinvolto una parte dell'immobile nel quale erano notoriamente esposte le opere d'arte della Associazione istante – e ciò a prescindere dal titolo di legittimazione della stessa al godimento dell'immobile – ed in relazione al danno subito e lamentato. A tale ultimo riguardo si ricorda che il diritto di accesso si configura come *acausale* prescindendo dalla verifica della concreta spettanza del bene che il richiedente mira a conseguire.

La documentazione richiesta viene, altresì, richiesta a fini difensivi nonchè in relazione alla avvenuta presentazione di una denuncia per danneggiamento.

Non appaiono infine sussistenti, in relazione alla natura della documentazione richiesta, esigenze di tutela della riservatezza dei soggetti coinvolti.

## PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie nei confronti della Soprintendenza Speciale Archeologica Belle Arti e Paesaggio di ....., presso il Ministero della Cultura e per l'effetto invita quest'ultima amministrazione a riesaminare l'istanza d'accesso nei sensi di cui in motivazione.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri

#### FATTO

Il signor ....., maresciallo dei Carabinieri, in data ....., ha presentato all'URP dell'Arma dei Carabinieri una richiesta di accesso che veniva trasmessa, per competenza, al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri il successivo ....., Tale istanza aveva ad oggetto "lettera numero ...../..... - ..... del ....." emessa dal Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dei Carabinieri - relativa alla procedura per il conseguimento della specializzazione passaggio arma cavallo in favore del personale RF (Ruolo Forestale) - nonché "gli atti prodromici del Comando Generale ed istruzioni su come il personale RF in servizio fuori specialità possa manifestare gradimento al conseguimento della specializzazione in argomento".

Deduceva, in sostanza, che il medesimo avrebbe dovuto essere destinatario della predetta documentazione come "militare in servizio presso reparti non ippomontati ma in possesso della specializzazione di Cavaliere acquisita nel corpo forestale dello Stato", così esplicitando il proprio diritto all'accesso richiesto.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sull'istanza *de qua* il signor ..... ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso, ex art. 25 della legge n. 241/1990, ed adottasse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta nota del Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dei Carabinieri nella quale si dà atto dell'avvenuto invio di tutta la documentazione oggetto di istanza al ricorrente.

#### DIRITTO

La Commissione, preso atto della dichiarazione del Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dei Carabinieri di aver inviato tutta la documentazione oggetto di istanza al ricorrente, non può che ritenere cessata la materia del contendere per avvenuto accesso.

#### PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Liceo Artistico ....., .....

## FATTO

Il sig. ....., docente, in data ..... aveva presentato al Liceo Artistico Statale "....." di ..... un'istanza d'accesso avente ad oggetto tutti gli atti contenuti nel proprio fascicolo personale "e non inoltrati alla successiva sede di assegnazione" del medesimo.

La Dirigente dell'Istituto adito, con provvedimento del ....., eccepiva che l'istituzione scolastica presso la quale il professore è attualmente titolare non ha ancora inviato la richiesta del suo fascicolo personale precisando che, non appena pervenuta tale richiesta da parte dell'istituto, avrebbe provveduto alla relativa trasmissione.

Avverso tale provvedimento il sig. .... ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso e adottasse le conseguenti determinazioni.

Perveniva memoria della amministrazione resistente nella quale la Dirigente precisava che *“la scuola, secondo la normativa vigente, invia il fascicolo personale non al docente ma alla scuola di nuova titolarità non appena essa lo richiede”* precisando che, verificata la scuola di appartenenza attuale del docente, è stata *medio tempore* inviata alla stessa una comunicazione per annunciare l'invio per posta del fascicolo personale del docente, senza attenderne la richiesta. Ribadiva comunque che *“i documenti in oggetto non possono essere mandati all' interessato in persona ma solo alla scuola di nuova titolarità”*.

La Commissione nella seduta del ..... osservava che il ricorso doveva dirsi fondato e quindi meritevole di essere accolto poiché il fascicolo personale di un dipendente pubblico deve considerarsi sempre accessibile dal medesimo, con visione ed estrazione di copia dei relativi documenti, ritenendo pertanto non condivisibili le osservazioni avanzate dalla amministrazione resistente.

La Commissione però riteneva necessario sospendere la decisione invitando l'amministrazione a chiarire se si trovasse o meno, ancora in possesso della documentazione richiesta – o di una copia della stessa – invitandola, in caso positivo, a consentirne l'accesso al docente ..... Qualora, invece, il fascicolo personale del docente fosse già stato inviato alla nuova scuola, la Dirigente del Liceo "..... " veniva invitata a trasmettere alla stessa *anche* l'istanza d'accesso presentata dal docente – come previsto dall'art. 6.2 del DPR 184/2006 - per garantire al medesimo il suo diritto di accedere ai documenti richiesti, dando notizia di tale trasmissione dovrà alla Commissione ed al richiedente. Nelle more dei predetti incumbenti istruttori i termini di legge rimanevano interrotti.

Perveniva memoria della Dirigente del Liceo "....." la quale chiarisce di aver inviato tutta la documentazione relativa al docente alla nuova scuola di appartenenza del docente – I.I.S. .... di ..... - ma di aver ottemperato, già in data ....., alle richieste documentali del prof ..... con invio a mezzo pec. Ha trasmesso comunque alla nuova scuola anche l'istanza di accesso *de qua* nonché ulteriore documentazione successivamente emersa.

#### DIRITTO

La Commissione, preso atto delle dichiarazioni della Dirigente del Liceo "....." di aver inviato al richiedente la documentazione d'interesse, non può che ritenere cessata la materia del contendere per avvenuto accesso. La Commissione, anche in ossequio al principio di economicità, ritiene tuttavia di dover parzialmente accogliere il ricorso, in via *prudenziale*, nei confronti dell' I.I.S. .... - ..... di ..... con riferimento alla ulteriore documentazione eventualmente non ancora ostesa al docente e ricompresa nel fascicolo personale del medesimo.

#### PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere nei confronti del Liceo "....." e lo accoglie parzialmente, in via *prudenziale*, nei confronti dell' I.I.S. .... - ..... di ....., con riferimento alla ulteriore documentazione eventualmente non ancora ostesa al docente e ricompresa nel fascicolo personale del medesimo.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - Direzione Regionale .....

## FATTO

Il ....., per il tramite del suo legale rappresentante *pro tempore*, ha presentato in data ..... un'istanza di accesso rivolta alla Direzione Regionale ..... dell'INPS ed alla Regione ..... con la quale chiedeva in particolare:

- atti e/o documenti relativi alla lista recante nome, cognome, indirizzo postale e indirizzo di posta elettronica dei lavoratori beneficiari CIG;
- atti e/o documenti relativi lista recante denominazione, indirizzo postale e indirizzo di posta elettronica delle aziende richiedenti la CIG a partire dal ..... e tutt'oggi ancora in attesa di ricevere la prestazione dovuta, anche previo oscuramento dei dati maggiormente sensibili;
- atti e/o documenti relativi al numero di autorizzazioni forniti dalla Regione .....
- atti e/o documenti relativi al numero di istanze presentate;
- atti e/o documenti relativi al numero di pratiche ad oggi ancora inevase;
- atti e/o documenti relativi al numero di pratiche concluse con l'erogazione del contributo CIG, ivi inclusi i tempi medi di conclusione dei procedimenti avviati.

Motivava l'istanza – oltre che in relazione agli scopi statutari della associazione - con riferimento alla grave situazione di precarietà di migliaia di lavoratori e relative famiglie, considerando che *“attualmente sono circa ..... mila le domande di ammortizzatori presentate all'Inps dalle aziende, molte delle quali non ancora autorizzate, con una platea potenziale di ..... mila lavoratori e ..... mila lavoratori sono ancora in attesa di primo pagamento”*.

L'INPS, con provvedimento del ....., rigettava l'istanza d'accesso ritenendola, tra l'altro, improcedibile per mancata allegazione del documento di identità di chi prospetta di agire in qualità di rappresentante legale ....., inammissibile per difetto di legittimazione all'accesso in ordine a quelli che sono diritti ed interessi non collettivamente esercitabili e, comunque, altrui. Eccepiva inoltre che le richieste di ostensione del ..... non potevano trovare accoglimento, alla luce delle evidenti ragioni di riservatezza dei soggetti cui afferiscono i documenti richiesti.

La Regione ..... rigettava l'istanza con provvedimento del .....

Conseguentemente il ....., come rappresentato, adiva nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso e assumesse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta articolata memoria dell'INPS.



## DIRITTO

Sul gravame in oggetto la Commissione in via preliminare rileva la propria incompetenza a decidere del presente ricorso nei confronti della Regione ..... - ex art. 25 comma 4 della Legge 241/'90 - stante la presenza e l'operatività del Difensore Civico Regionale, ed osserva quanto segue.

L'istanza d'accesso presentata, per come strutturata e per la mole della documentazione richiesta nonché per la finalità dedotta appare volta ad effettuare un controllo sull'operato della amministrazione caratterizzato da fini ispettivi, inammissibile attraverso lo strumento dell'accesso *ex lege* 241/'90. Come ben noto *“costituisce jus receptum il fatto che il richiedente non può formulare istanze per visionare, nel suo complesso, un'attività che lo stesso sospetta indebita, o di cui si vuole verificarne, in via esplorativa, la legittimità, perché tale metodica è inammissibile ai sensi dell'art. 24, c. 3 della l. 241/1990 e costituisce, pertanto, una forma di accesso preordinato ad un controllo generalizzato della p.a. (cfr. Cons. St., VI, 12 marzo 2012 n. 1402; id., IV, 22 giugno 2016 n. 2275)”*. Alle Associazioni non è possibile riconoscere un generale potere di accesso a fini ispettivi e "di vigilanza" perché in tal caso nella domanda di accesso è assente un diretto collegamento con specifiche situazioni giuridicamente rilevanti (Cons. Stato n. 7991/2013), come invece previsto a pena di inammissibilità dall'art. 22 comma 1 lett. b) della Legge 241/90. Se è vero infatti che *“anche alle associazioni di tutela dei consumatori si applica l'art. 22 della l. n. 241/'90, che consente l'accesso non come forma di azione popolare, bensì a tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, e dunque anche per dette associazioni occorre verificare la sussistenza di un interesse concreto ed attuale all'accesso”* (CdS Sez IV n.4644 del 2015), non è sufficiente ai fini dell'accesso la deduzione di un generico e indistinto interesse alla legalità o al buon andamento della attività amministrativa.

## PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Procura della Repubblica presso il Tribunale di .....

#### FATTO

Il sig. ....., in data ....., aveva presentato un'istanza d'accesso alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di ..... avente ad oggetto "gli atti giudiziari" relativi ad un procedimento nell'ambito del quale il medesimo dichiarava rivestire la qualità di *indagato*, avendo poi subito un conseguente procedimento amministrativo di trasferimento.

La Procura della Repubblica rigettava l'istanza – in sostanza per carenza di coinvolgimento del richiedente nella vicenda – con provvedimento del successivo ....., avverso il quale il sig. .... ha adito la Commissione con ricorso del ..... affinché riesaminasse il caso e adottasse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria del Pubblico Ministero della Procura della Repubblica presso il Tribunale di .....

#### DIRITTO

La Commissione rileva la tardività del ricorso, presentato ben oltre il termine di trenta di giorni dalla data di notifica del provvedimento impugnato, come prescritto dall'art. 25 comma 4 della Legge 241/'90. Per completezza di analisi ed in ossequio al principio di economicità si osserva inoltre che l'accesso ex Lege 241/'90 può avere ad oggetto esclusivamente "documenti amministrativi" e non anche atti giudiziari.

#### PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso irricevibile perchè tardivo.

**Ricorrente:** ....., .....

contro

**Amministrazione resistente:** Ufficio Scolastico Regionale per .....

## FATTO

La signora ..... e la signora ..... hanno partecipato alla procedura concorsuale di cui al D.D. n. .... del ..... per la classe di concorso ..... (lingua inglese e seconda lingua comunitaria) sostenendo la relativa prova scritta e non superandola.

Conseguentemente entrambe, con distinte ed autonome istanze di accesso, datate ....., chiedevano alla amministrazione odierna resistente l'ostensione della seguente documentazione:

- 1) griglia di valutazione utilizzata
- 2) verbale commissione della giornata in cui è stato corretto elaborato
- 3) copia della propria prova scritta
- 4) copia delle prove scritte di ..... candidati idonei, nominativamente indicati.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulle istanze così presentate, le signore ..... e ..... per il tramite della ..... adivano la Commissione, con autonomi ricorsi, affinché riesaminasse il caso, ex art. 25 della legge n. 241/1990, ed adottasse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta, per entrambi i ricorsi, identica memoria dell'amministrazione resistente nella quale la stessa dà atto di aver – successivamente - soddisfatto le richieste ostensive in oggetto chiedendo così alla Commissione di dichiarare la cessazione della materia del contendere. Dalla lettura dei provvedimenti emessi dall'amministrazione, in accoglimento alle istanze presentate, si evince che la stessa ha consentito l'accesso non già alle prove scritte dei candidati nominativamente indicati bensì ai compiti di ..... partecipanti, resi anonimi, individuati secondo il seguente criterio: due compiti che hanno ottenuto un punteggio minimo, un compito che ha ottenuto un punteggio medio e due compiti che hanno ottenuto un punteggio alto.

## DIRITTO

La Commissione in via preliminare dispone la riunione dei due ricorsi presentati per connessione oggettiva ed osserva quanto segue. Con riferimento alla documentazione inviata alle richiedenti non può che ritenersi cessata la materia del contendere per avvenuto accesso. Con particolare riguardo invece alla richiesta dei compiti relativi ai ..... nominativi indicati la Commissione osserva che – pur preso atto della difficoltà di gestione delle numerose istanze di accesso ricevute – non appare

condivisibile la scelta unilaterale della amministrazione degli elaborati da ostendere, né la anonimizzazione degli stessi. Quanto al primo punto si evidenzia che la richiesta di quegli specifici nominativi potrebbe rispondere ad una precisa ragione e necessità conoscitiva e l'individuazione unilaterale dei documenti da parte dall'amministrazione potrebbe non risultare soddisfacente dell'interesse all'accesso avanzato. Si osserva poi che la scelta in capo alla amministrazione dei compiti da ostendere viene, di prassi, indicata come opzione nelle ipotesi di richieste sovrabbondanti da parte degli istanti: tale circostanza non pare ricorrere nei casi di specie essendo la richiesta limitata a soli ..... partecipanti.

Quanto invece alla anonimizzazione, si ricorda che – per costante giurisprudenza – il partecipante ad una procedura concorsuale o selettiva ha implicitamente rinunciato alla propria *riservatezza*, per misurarsi in una valutazione incentrata sulla *comparazione* delle posizioni individuali: in ambito concorsuale la trasparenza deve essere massima.

La Commissione ritiene pertanto di accogliere prudenzialmente i ricorsi, con riferimento a tale parte della istanza, qualora le richiedenti insistano per la originaria richiesta avanzata, manifestando alla amministrazione tale persistente interesse.

#### PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, disposta la riunione dei ricorsi, li dichiara parzialmente improcedibili per cessazione della materia del contendere con riferimento alla documentazione già ostesa e li accoglie prudenzialmente con riferimento ai documenti relativi agli altri partecipanti espressamente indicati, qualora le ricorrenti manifestino alla amministrazione il perdurante interesse al relativo accesso. Per l'effetto la Commissione invita l'amministrazione resistente a riesaminare le istanze di accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Liceo Scientifico .....

## FATTO

La signora ....., docente, ha presentato in data ..... un'istanza d'accesso al Liceo Scientifico "....." di ..... presso il quale insegna. Chiedeva in particolare di poter accedere al proprio fascicolo personale ovvero ad eventuali lettere di lamentele, di accuse da parte dei genitori e/o alunni, di rimprovero, etc, oppure qualsiasi altra cosa scritta che possa interessare e/o ledere la sua credibilità professionale.

Motivava l'istanza con la finalità di tutelare la propria posizione giuridica.

L'amministrazione adita rigettava l'istanza con provvedimento del ..... ritenendo la richiesta generica, eccessivamente estesa o riferita ad atti non specificatamente individuati, ovvero riferita ad una pluralità di atti della cui ricerca deve farsi carico l'Amministrazione. Eccepiva inoltre l'astrattezza ed ipoteticità dell'interesse da tutelare.

Avverso tale provvedimento la signora ....., per il tramite l'Associazione sindacale ....., ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso.

Successivamente è pervenuta nota della amministrazione resistente nella quale la Dirigente dichiara che, in seguito alla domanda di riesame, *“successivamente alla conclusione delle valutazioni finali degli studenti, il giorno ..... venivano consegnate alla docente le copie di ..... lettere riservate inviate al Dirigente da parte dei genitori delle classi ..... e ..... e relative alla presunta scarsa efficacia della sua azione didattica. Con l'avvenuta consegna alla prof.ssa ..... della corrispondenza riservata da lei richiesta il ....., si ritiene di aver risposto positivamente all'istanza in oggetto”*.

## DIRITTO

La Commissione in via preliminare ricorda che il pubblico dipendente ha sempre diritto di accedere al proprio fascicolo personale, sempre ostensibile allo stesso perché avente ad oggetto documentazione personale e/o immediatamente riferentesi al medesimo. Non appaiono pertanto condivisibili le eccezioni sollevate dalla amministrazione resistente.

Ciò premesso la Commissione, preso atto della dichiarazione della amministrazione resistente di aver consentito l'accesso alle predette lettere contenute nel fascicolo personale della richiedente, ritiene cessata la materia del contendere per avvenuto accesso con riferimento a tale documentazione. La

Commissione ritiene altresì di accogliere prudenzialmente il ricorso con riferimento alla eventuale ulteriore documentazione contenuta nel predetto fascicolo e non ancora ostesa.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso parzialmente improcedibile per cessazione della materia del contendere, altresì accogliendolo *prudenzialmente* con riferimento alla ulteriore documentazione eventualmente contenuta nel fascicolo personale della ricorrente e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza d'accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione:** Autorità Garante per la protezione dei dati personali

#### FATTO

Il Sig. .... ha presentato all'Autorità Garante un'istanza datata .... chiedendo di accedere alla "richiesta di parere del .... all'Avvocatura dello Stato".

L'Autorità rigettava l'istanza con provvedimento del .... con richiamo alla esclusione dall'accesso prevista dall'art. 16 comma 1 lett. b) del Regolamento del Garante 1/2016, adottato ex art. 24 comma 2 della Legge 241/'90.

Avverso tale provvedimento il sig. .... adiva, nei termini, la Commissione affinché riesaminasse il caso.

#### DIRITTO

La Commissione osserva che la questione *de qua* è già stata oggetto di valutazione da parte della Commissione ed il ricorso deve dirsi pertanto inammissibile per il principio del *ne bis in idem*.

La Commissione ritiene ancora una volta necessario rilevare che le istanze presentate ed i ricorsi connessi – negli ultimi anni - appaiono attenere sempre alla medesima vicenda con una reiterazione costante di richieste analoghe (se non identiche) rispetto alle quali la Commissione ha già fornito risposta.

#### PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo dichiara inammissibile.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione:** Autorità Garante per la protezione dei dati personali

#### FATTO

Il Sig. ....., in data ..... ed il successivo ....., si è recato presso gli Uffici dell'Autorità Garante ai fini dell'esercizio del proprio diritto di accesso, in relazione ai fascicoli che lo riguardavano e più volte oggetto di istanze. Il sig. ....., dopo un accesso tramite visione, individuava i documenti di proprio interesse rispetto ai quali concordava con l'Autorità l'invio a mezzo posta elettronica dietro previo versamento dei diritti di copia.

Lamentando di non aver ancora ricevuto quanto richiesto il sig. .... adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso.

E' pervenuta memoria dell'Autorità Garante che non si estende al merito della questione *de qua*.

#### DIRITTO

La Commissione osserva che, nel caso di specie, non può dirsi configurabile un *rigetto* – né espresso né tacito - contro il quale ricorrere. Il procedimento d'accesso pare essere ancora in corso essendosi tenuta la fase della visione e selezione dei documenti d'interesse e attendendo il richiedente l'invio delle copie a seguito del versamento del corrispettivo dovuto.

La Commissione, in assenza di una specificazione in tal senso dell'Autorità Garante, non è in grado di conoscere le ragioni del mancato invio della documentazione richiesta, già concordato con l'Autorità stessa. Come ben noto l'accesso si esercita nelle modalità congiunte ed inscindibili della "visione ed estrazione copia" e la Commissione ritiene soltanto di dover sollecitare l'Autorità Garante a voler dar corso all'invio della documentazione già individuata dalle parti.

#### PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso inammissibile, non essendo configurabile un rigetto dell'istanza d'accesso, al contempo sollecitando l'Autorità Garante alla conclusione del procedimento d'accesso già pendente.



**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Istituto Tecnico Commerciale e Geometri .....

#### FATTO

Il sig. ....., docente, in data ..... ha presentato all'ITCG "....." di ..... un'istanza d'accesso avente ad oggetto i "documenti che hanno portato alla formazione del punteggio della Prof.ssa ..... ed il decreto di valutazione degli stessi titoli".

Evidenziava un interesse endoprocedimentale e di tutela e difesa dei propri interessi legittimi e giuridici essendo inserito nella graduatoria provinciale e di istituto di supplenza per la medesima classe.

L'amministrazione riscontrava l'istanza con provvedimento del ..... con il quale dava atto della notificazione dell'istanza alla terza controinteressata, ai fini dell'accesso.

Avverso tale provvedimento il sig. .... ha adito, nei termini, la Commissione affinché riesaminasse il caso e adottasse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta duplice memoria della amministrazione resistente nella quale, avendo dapprima già specificato di non aver mai inteso opporre diniego, la Dirigente ha dichiarato di aver consentito accesso integrale tramite invio al ricorrente della documentazione richiesta.

#### DIRITTO

La Commissione, preso atto della dichiarazione della amministrazione resistente di aver consentito l'accesso alla documentazione richiesta non può che ritenere cessata la materia del contendere per avvenuto accesso.

#### PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** IIS .....

## FATTO

Il sig. ....., docente, in data ..... ha presentato all'IIS "....." di ..... un'istanza d'accesso avente ad oggetto i "documenti che hanno portato alla formazione del punteggio della Prof.ssa a cui sono state assegnate n. .... ore ..... e del relativo decreto di valutazione degli stessi titoli a Lei attribuiti, vantando un interesse endoprocedimentale, e soprattutto per tutelare e difendere i propri interessi legittimi e giuridici", essendo inserito nella graduatoria provinciale e di istituto di supplenza per la medesima classe.

L'Istituto adito con nota del ..... invitava il richiedente a presentarsi per l'esercizio dell'accesso, come da verbale del ....., e successivamente, in data ..... comunicava al sig. .... il costo da corrispondere per l'estrazione delle copie, così come previsto dal Regolamento in materia di rimborso dei costi di riproduzione, per il rilascio di copie e diritti di ricerca di atti e documenti, richiesti a seguito dell'esercizio del diritto di accesso nell'ambito dei procedimenti di competenza del M.I. (allora Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca) ai sensi dell'art. 25, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, di cui al Decreto Direttoriale n. .... del .....

Avverso tale provvedimento il sig. .... ha adito, nei termini, la Commissione affinché riesaminasse il caso e adottasse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria della amministrazione resistente la quale ha precisato di non aver opposto alcun diniego ma di aver soltanto provveduto ad una formale richiesta di oneri definiti e pre-calcolati che, in ottemperanza a quanto disposto dal predetto Decreto Direttoriale. Pertanto provvederà al rilascio della documentazione richiesta dal sig. .... ad avvenuta acquisizione del pagamento dovuto, da corrispondere mediante acquisto di marche da bollo, annullate a cura dell'Ufficio, ovvero mediante versamento da effettuarsi presso la Tesoreria Provinciale dello Stato.

## DIRITTO

La Commissione osserva che il provvedimento impugnato non può, ovviamente, essere considerato quale "diniego" – essendo stato peraltro già consentito l'accesso tramite visione- e le doglianze del ricorrente attengono piuttosto alle *modalità* di esercizio dello stesso (corresponsione del corrispettivo) rispetto alle quali questa Commissione deve dirsi incompetente.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale .....

## FATTO

Il sig. ...., in data ....., aveva presentato un'istanza di accesso alla Direzione Provinciale ..... di ..... della Agenzia delle Entrate chiedendo informazioni e documentazione relativa ad immobili di proprietà della defunta nonna ....., evidenziando la propria qualità di avente diritto alla quota paterna di eredità, in forza di testamento olografo. Chiedeva in particolare *“di conoscere i dati relativi ai contratti registrati di locazione relativi alle suddette unità immobiliari (dati conduttori e canoni locazione) ed ottenere estrazione di copia di detti contratti registrati presso l'intestata Agenzia avente ad oggetto gli immobili sopra indicati”*. La richiesta era motivata dalla necessità di tutelare i propri diritti nei riguardi della signora ....., che ha l'esclusiva disponibilità di tutto il patrimonio ereditario, con estromissione degli altri eredi, evidenziando che la stessa rifiutava di fornire le notizie circa i dati dei contratti di locazione in essere e relativi agli immobili dell'asse ereditario.

L'amministrazione notificava l'istanza di accesso alla controinteressata, ritenendo sussistere in capo al richiedente un interesse diretto, concreto ed attuale all'accesso. La signora ..... esprimeva la propria opposizione all'accesso precisando che risulta pendente un giudizio innanzi al Tribunale di ....., volto ad accertare la nullità per incapacità di intendere e di volere della signora ..... al momento della redazione del testamento olografo (in cui la signora ..... veniva indicata quale unica erede).

L'amministrazione pertanto, con provvedimento del ....., dichiarava che *“essendo ancora pendente il giudizio (Tribunale di ....., R.G. .... / .....) volto ad accertare la nullità del testamento olografo, in cui veniva indicata come unica erede la signora ..... ....., redatto dalla defunta ..... in data ..... per incapacità di intendere e di volere della stessa, soltanto a seguito autorizzazione del tribunale, potrà essere accolta la richiesta presentata”*.

Avverso tale provvedimento il signor ..... - per il tramite dell'avv. .... di ..... - aveva adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso ed adottasse le conseguenti determinazioni.

La Commissione nella seduta del ....., ritenendo il ricorso fondato nel merito, osservava però che la signora ..... non è l'unica controinteressata coinvolta nel procedimento di accesso, tali essendo anche tutte le controparti dei predetti contratti richiesti in ostensione. La Commissione pertanto (nelle sedute del ..... e nella successiva del .....) sospendeva la decisione ai fini della integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i terzi coinvolti invitando la amministrazione ad attivare la procedura di notifica

dell'istanza – e del ricorso – ai medesimi (art. 3 del DPR 184/2006). Nelle more dei predetti incumbenti istruttori i termini di legge rimanevano interrotti.

E' pervenuta memoria della amministrazione resistente nella quale si da' atto di aver consentito accesso integrale alla documentazione richiesta dopo aver provveduto ad effettuare la comunicazione ai controinteressati.

#### DIRITTO

La Commissione, preso atto della dichiarazione della amministrazione di aver consentito l'accesso richiesto, non può che ritenere cessata la materia del contendere.

#### PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Istituto Omnicomprensivo Statale .....

## FATTO

La signora ....., per il tramite dell'avv. ....di ....., in data ..... ha presentato un'istanza all'I.O. "....." di ..... presso il quale è docente chiedendo di accedere alla "lettera a firma di alcuni genitori degli alunni della classe ..... (...) relativa a lamentele circa i modi, tempi, la gestione della didattica e delle lezioni tenute dalla professoressa ..... nel periodo di effettuazione della didattica a distanza (...)".

L'amministrazione adita rigettava l'istanza con provvedimento del ..... sulla deduzione che la documentazione richiesta non potesse essere considerata "né atto amministrativo, né atto preparatorio ad atto amministrativo, né atto procedurale. Pertanto da proteggere per la sua caratteristica di atto riservato".

Conseguentemente il legale dell'istante, il successivo ....., inviava all'amministrazione una lettera volta a "ribadire" la richiesta d'accesso già presentata, con contestazioni delle argomentazioni avanzate dalla Dirigente, insistendo per il relativo accoglimento.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto su tale ultimo sollecito la signora ....., per il tramite dell'avv. ....., ha adito la Commissione con ricorso del .....

## DIRITTO

La Commissione osserva che il ricorso deve considerarsi tardivo essendo stato proposto oltre il termine di trenta giorni dal provvedimento di rigetto – datato ..... - come prescritto dall'art. 25 comma 4 della Legge 241/'90. A tal riguardo si precisa che il sollecito, l'intimazione o la reiterazione di una istanza d'accesso non valgono a rimettere in termini il richiedente che avrebbe dovuto impugnare tempestivamente il provvedimento di diniego della richiesta originariamente presentata.

## PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso irricevibile perché tardivo.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazioni resistenti:** Tribunale di .....; U.N.E.P. Ufficio Unico Ufficiali Giudiziari del Tribunale di .....

#### FATTO

Il signor ....., in data ....., aveva presentato un'istanza di accesso al Tribunale di ..... ed all'U.N.E.P. del medesimo Tribunale. Chiedeva in particolare: *“allo scopo di eseguire accurate ricerche di qualsiasi notifica di atto giudiziario effettuata a mani, oltre eventuali pignoramenti/ esecuzioni mobiliari con qualsiasi esito, compreso ogni altro adempimento che vedeva la presenza fisica di un ufficiale giudiziario in loco (via ..... km. .... snc .....), a far data dal ..... fino a tutto il ....., avente quale destinatario la società “..... srl – Via ..... km. .... snc - ..... (.....)”*, dei seguenti registri, ruoli, atti e documenti esistenti su qualsiasi tipo di supporto (cartaceo, informatico, elettronico, fotografico, audiovisivo, o con qualsiasi altra modalità):

- 1) registro cronologico per gli atti di notificazione in materia civile ed amministrativa;
- 2) registro cronologico per gli atti di notificazione in materia penale;
- 3) registro cronologico per gli atti che importano la redazione di un verbale;
- 4) registro cronologico per i protesti cambiari;
- 5) registro delle richieste che pervengono a mezzo del servizio postale, previsti dall'art. 116 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 Dicembre 1959 nr. 1229 Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari.
- 6) ruolo generale degli affari civili – cause ordinarie;
- 7) ruolo generale degli affari civili – procedimenti speciali sommari;
- 8) ruolo generale degli affari civili – controversie in materia di lavoro e di previdenza e di assistenza obbligatorie;
- 9) Ruolo generale delle esecuzioni civili, di cui all'art. 13 del Decreto Ministero della Giustizia 27 Marzo 2000 nr. 264 Regolamento recante norme per la tenuta dei registri presso gli uffici giudiziari, e segnatamente a tutti i procedimenti instaurati presso qualsiasi sede o sezione appartenente al Circondario del Tribunale di ....., ove era parte processuale il soggetto giuridico ut supra generalizzato”.

Motivava la predetta istanza in relazione ad un procedimento penale pendente (instauratosi a seguito specifica denuncia presentata dal medesimo alla Procura della Repubblica di .....), nei confronti di un Ufficiale Giudiziario in servizio presso il circondario del Tribunale di ..... nell'ambito del quale il

richiedente intende costituirsi parte civile, evidenziando la necessità – a tale fine - della predetta documentazione.

In data ..... l'UNEP di ..... inviava al richiedente, a mezzo pec, una nota con allegati due estratti (cronologico nr. .... e ..... ) riferiti ad atti di pignoramento di ..... e ..... contro la “..... s.r.l.”.

L'odierno ricorrente replicava a tale invio il successivo ..... eccependo che “L'ISTANZA ATTIENE A QUALSIASI (PROVENIENTE DA CHIUNQUE SIA RICHIEDENTE) NOTIFICA DI ATTO GIUDIZIARIO EFFETTUATA A MANI, NON SOLO QUELLE IN CUI E' PARTE RICHIEDENTE IL SOTTOSCRITTO”, così precisando la domanda d'accesso.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sull'istanza così presentata il sig. .... ha adito nei termini la Commissione ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990.

La Commissione nella seduta del ..... dichiarava il ricorso inammissibile - ex art. 12 comma 4 lett. b) e comma 7 lett. c) del DPR 184/2006 - per mancata allegazione delle ricevute di invio dello stesso alla parte controinteressata, la “..... srl” cui tutti gli atti e i documenti richiesti espressamente si riferiscono. Per completezza di analisi la Commissione rilevava inoltre la *terzietà* del ricorrente rispetto alla copiosa mole di documentazione richiesta – per una dichiarata ed esplicita finalità *ispettiva e di indagine* relativa ad un vasto arco temporale – ritenendo condivisibile l'operato della amministrazione adita che ha limitato l'accesso a quella parte della documentazione relativa all'accedente medesimo.

Avverso tale decisione il sig. .... presentava richiesta di revocazione rendendo noto alla Commissione che la controinteressata “..... srl” risulta non più esistente quale soggetto giuridico e cancellata dal Registro Imprese, avendo cessato ogni attività, e che pertanto non era materialmente possibile la relativa, richiesta, notifica del ricorso alla stessa. Allegava all'istanza revocatoria visura camerale della società.

## DIRITTO

La Commissione preliminarmente precisa che le proprie decisioni possono essere oggetto di revocazione alla ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 395 n. 4 c.p.c. osservando che, nel caso di specie, la decisione resa non può dirsi viziata da errore revocatorio. Infatti il predetto articolo al n. 4 prevede la revocabilità della sentenza che sia “l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa”: a tale riguardo, si osserva, che la circostanza – relativa alla cancellazione del controinteressato dal registro delle imprese e quindi la relativa “inesistenza” del soggetto – non risultava dalla documentazione istruttoria dell'originario ricorso presentato, sulla base della quale la Commissione ha basato la propria pronuncia, né veniva in quella sede prospettata dal ricorrente. Conseguentemente l'istanza revocatoria deve dirsi inammissibile.



PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara inammissibile il ricorso in revocazione presentato.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Ministero dell'Istruzione - Direzione Generale per il Personale Scolastico: Ufficio VI - Formazione del personale scolastico, formazione dei dirigenti scolastici e accreditamento enti/Ufficio VII- Contenzioso

#### FATTO

Il sig. ....., docente, in data ..... ha presentato un'istanza d'accesso all' Ufficio VII- Contenzioso della Direzione Generale per il personale scolastico presso il Ministero della Istruzione, chiedendo documenti – ovvero “copia dettagliata di tutti i movimenti intercorsi” – nonché dati ed informazioni relativi alla propria “Carta del Docente”.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sull'istanza così presentata il sig. .... ha adito, nei termini, la Commissione affinché riesaminasse il caso e adottasse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria dell'Ufficio VII - Contenzioso nella quale il Dirigente dichiara l'incompetenza dell'Ufficio adito ai fini dell'accesso richiesto, individuando nell'Ufficio VI quello competente a tal fine, con la precisazione di aver – correttamente – trasmesso allo stesso gli atti per competenza.

E' pervenuta memoria dell'Ufficio VI - Formazione del personale scolastico, formazione dei dirigenti scolastici e accreditamento enti nella quale il Dirigente ha precisato di non aver inteso opporre alcun diniego ma che il ritardo nella ostensione è dipeso, tra l'altro, dall'originaria presentazione dell'istanza ad ufficio non competente. L'amministrazione fornisce poi, in memoria, dettagliati chiarimenti relativi alla “carta del docente” del prof. ....

#### DIRITTO

La Commissione in via preliminare dichiara il ricorso inammissibile nei confronti dell'Ufficio VII- Contenzioso, per incompetenza dello stesso ai fini dell'accesso richiesto ed osserva quanto segue. L'Ufficio VI, nella propria memoria, fornisce al ricorrente i chiarimenti richiesti senza tuttavia inoltrare alcuna documentazione. Tali chiarimenti, si osserva, rispondono alla richiesta di dati ed informazioni che invero deve ritenersi inammissibile ai sensi dell'art. 22 comma 4 della Legge 241/'90 e così il relativo ricorso per la parte corrispondente. La Commissione osserva però che, al di là delle precisazioni e dei chiarimenti offerti, l'amministrazione non pare aver inviato alcun documento al prof. .... e ritiene pertanto di accogliere *prudenzialmente* il ricorso con riferimento alla sola richiesta documentale, qualora il

docente manifesti all'amministrazione il proprio interesse alla relativa ostensione nonostante le delucidazioni ricevute.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile per incompetenza nei confronti dell'Ufficio VII - Contenzioso, lo dichiara inammissibile quanto alla richiesta di dati ed informazioni e lo accoglie *prudenzialmente* con riferimento alla sola richiesta documentale, qualora il ricorrente manifesti alla amministrazione il perdurante interesse alla relativa ostensione.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Ispettorato Territoriale del Lavoro di .....

#### FATTO

La signora ....., dipendente dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di ....., in data ....., ha presentato alla predetta amministrazione una richiesta di accesso avente ad oggetto "copia della ricevuta di ricezione da parte (della stessa) della scheda di valutazione anno 2020 recapitata da codesto ufficio (alla medesima) in data ..... via mail".

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sull'istanza *de qua* la signora ..... ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso, ex art. 25 della legge n. 241/1990, ed adottasse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria della amministrazione resistente nella quale, tra l'altro, si ricorda alla Commissione che questione di pari oggetto era già stata sottoposta alla stessa e trattata nel plenum del ..... e che la Commissione si era pronunciata con rigetto del ricorso.

#### DIRITTO

Sul gravame in oggetto la Commissione precisa preliminarmente che il ricorso trattato nella seduta del ..... tra le medesime parti aveva diverso oggetto (piano di lavoro individuale per gli anni ..... e .....) ancorchè l'odierna questione sia collegata alla prima già discussa e decisa. In quella sede peraltro la Commissione rigettava il ricorso solo a fronte della dichiarazione, della amministrazione stessa, di *inesistenza* agli atti d'ufficio della documentazione richiesta.

Ciò premesso si precisa che appaiono inconferenti tutte le argomentazioni avanzate dalla amministrazione resistente che - già invitata dalla Commissione al rispetto del principio di trasparenza a cui deve essere improntato tutto l'agire della pubblica amministrazione - deve limitarsi a verificare la detenzione della documentazione richiesta e, in caso affermativo, a concederne l'accesso, vantando la richiedente un interesse qualificato in tal senso.

#### PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare l'istanza d'accesso nei sensi di cui in motivazione.

**Ricorrente:** ..... & c. s.a.s.

contro

**Amministrazione resistente:** I.I.S. ....

## FATTO

....., commerciante, in qualità di legale rappresentante della “..... di ..... & c. s.a.s.” ha presentato in data ..... al Dirigente scolastico dell’I.I.S. “.....” di ..... (.....), richiesta formale di visione/estrazione di copia della seguente documentazione: *“copia del verbale del Collegio dei docenti del ....., copia dei verbali delle riunioni del dipartimento di lettere tenutisi nei mesi di ..... e .....”*.

Ha indicato i seguenti motivi alla base della propria richiesta di accesso: *“Ritiene, la scrivente, che nel collegio dei docenti del ..... u.s. ci sia stato un vizio procedurale nel fare votare i singoli docenti, per chiamata, per decidere la scelta del libro di letteratura italiana da adottare per il prossimo a.s. non avendo costoro, esclusi i docenti di lettere, le competenze per farlo e, soprattutto, non sapendo nemmeno di quale libro trattavasi poiché non ne avevano mai preso visione; tutto ciò nonostante il Dipartimento di lettere, questo sì competente, avesse già espresso e indicato nei dipartimenti propedeutici al Collegio, seppur a maggioranza, quale sarebbe stato il libro da adottare. Il Collegio dei docenti, delibera l’adozione di un libro o ne rigetta la proposta (motivandola) ma in nessun caso può imporre un testo che non ha scelto; ciò è lesivo della libertà di insegnamento “Si ricorda ai dirigenti scolastici di esercitare la necessaria vigilanza affinché le adozioni dei libri di testo di tutte le discipline siano deliberate nel rispetto dei vincoli normativi, assicurando che le scelte siano espressione della libertà di insegnamento e dell’autonomia professionale dei docenti.”*

Ha ulteriormente specificato *“La sopravvivenza di una agenzia editoriale è legata alla adozione dei libri di testo che propaganda attraverso la distribuzione dei saggi presso i docenti delle scuole del territorio; nello specifico, la mancata adozione del testo di letteratura italiana della Casa editrice ....., di cui la scrivente è la legittima rappresentante per la provincia di ....., a vantaggio di un altro testo, oltre a procurare un danno economico per mancate provvigioni, può pregiudicare il rinnovo del contratto con la Casa editrice per il non raggiungimento del budget minimo previsto dal contratto di agenzia”*.

Parte resistente ha negato l’accesso con provvedimento del ..... in quanto non erano stati forniti elementi idonei a dimostrare in maniera chiara la sussistenza di un interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti ai quali è stato chiesto l’accesso.

Avverso detto provvedimento in data ..... parte ricorrente ha depositato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l’accoglimento.

E’ pervenuta memoria dell’Istituto resistente, in cui è stato sottolineato che l’art. 7, comma 2 lett. e) del D. Lgs. n. 297 del 16.04.1994 dispone che il Collegio dei docenti *“provvede all’adozione dei libri di*

*testo, sentiti i consigli di interclasse o di classe e, nei limiti delle disponibilità finanziarie indicate dal consiglio di circolo o di istituto, alla scelta dei sussidi didattici?* e che pertanto il potere discrezionale di adottare un libro di testo è riservato in via esclusiva al Collegio dei docenti, che, oltre a valutare eventuali indicazioni dei Consigli di Classe e dei vari dipartimenti, dovrà tener conto anche di insuperabili tetti di spesa previsti dalla normativa (Circ. n. 5272 del 12.03.2021).

Nel procedimento di individuazione e di adozione dei libri di testo non possono intervenire trattative precontrattuali con le Case editrici e/o con i loro rappresentanti commerciali.

## DIRITTO

Il ricorso risulta meritevole di accoglimento.

La Commissione ritiene la sussistenza di un interesse differenziato, concreto ed attuale ad ottenere la documentazione richiesta, tenuto conto che l'odierna ricorrente ha dedotto l'esistenza di un evidente interesse economico delle case editrici alla conoscenza dei motivi che inducono alla scelta dei libri di testo, con correlata necessità di acquisire copia dei verbali delle relative riunioni collegiali dipartimentali tenutesi nei mesi di ..... e ..... e del Collegio dei docenti del ..... e delle relazioni di presentazione dei testi di letteratura italiana di cui si proponeva l'adozione.

L'Amministrazione, a garanzia della riservatezza dei docenti, potrà procedere all'oscuramento dei nomi degli interessati e di tutti i dati personali e sensibili contenuti nei documenti richiesti.

## PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso lo accoglie con le condizioni e le precisazioni di cui alla parte motiva e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Ministero dell'Istruzione- Direzione Generale Personale Scolastico

## FATTO

La docente ....., avendo partecipato al concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici, ha formulato l'..... all'Amministrazione resistente un'istanza di accesso civico generalizzato alla seguente documentazione:

- *“Verbali di verifica di funzionamento dell'hardware utilizzato per lo svolgimento della prova scritta;*
- *Dati tecnici del pc utilizzato per lo svolgimento della prova scritta, con particolare riferimento al sistema operativo utilizzato, alla memoria ram e alle dimensioni dell'hard disk presente;*
- *I dati identificativi della tastiera, del mouse e del video utilizzati*
- *Il codice seriale identificativo del computer utilizzato;*
- *Nominativo del tecnico che ha effettuato il controllo dei pc prima dello svolgimento della prova scritta”.*

Tale istanza è stata presentata testualmente *“ai sensi e per gli effetti della normativa richiamata in merito al diritto dell'Accesso Civico generalizzato”.*

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sulla sua istanza ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

## DIRITTO

La Commissione osserva preliminarmente che, come chiarito dal Consiglio di Stato (Ad. plen., 02/04/2020, n. 10), la domanda di accesso va valutata nei termini in cui è stata formulata dalla parte ricorrente.

In particolare, il Consiglio di Stato ha rilevato che *“...electa una via in sede procedimentale, alla parte è preclusa la conversione dell'istanza da un modello all'altro, che non può essere né imposta alla pubblica amministrazione né ammessa - ancorché su impulso del privato - in sede di riesame o di ricorso giurisdizionale, ferma restando però, come si è già rilevato, la possibilità di strutturare in termini alternativi, cumulativi o condizionati la pretesa ostensiva in sede procedimentale”.*

Tenuto conto che, nel caso di specie, l'istanza di accesso è stata proposta ai sensi del D.lgs. 33/2013 (accesso civico), la Commissione non può che rilevare la propria incompetenza a decidere il relativo ricorso: l'art. 5 comma 7 del citato D.lgs. 33/2013 radica, invero, tale competenza in capo al

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza al quale l'istante può presentare richiesta di riesame.

In caso di riesame, poi, a fronte del diniego o di risposta parziale da parte del Responsabile, parte richiedente, ai fini della tutela del proprio diritto, può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'art. 116 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso per incompetenza.



**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Ministero dell'Istruzione- Direzione Generale Personale Scolastico

## FATTO

La prof.ssa ....., avendo partecipato al concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici, ha formulato l'..... all'Amministrazione resistente un'istanza di accesso civico generalizzato alla seguente documentazione:

- *“Verbali di verifica di funzionamento dell'hardware utilizzato per lo svolgimento della prova scritta;*
- *Dati tecnici del pc utilizzato per lo svolgimento della prova scritta, con particolare riferimento al sistema operativo utilizzato, alla memoria ram e alle dimensioni dell'hard disk presente;*
- *I dati identificativi della tastiera, del mouse e del video utilizzati*
- *Il codice seriale identificativo del computer utilizzato;*
- *Nominativo del tecnico che ha effettuato il controllo dei pc prima dello svolgimento della prova scritta”.*

Tale istanza è stata presentata testualmente *“ai sensi e per gli effetti della normativa richiamata in merito al diritto dell'Accesso Civico generalizzato”.*

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sulla sua istanza ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

Ha successivamente depositato provvedimento di rigetto dell'Amministrazione, con cui è stato escluso il diritto di accesso civico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 bis, comma 2, lettera c) del D. Lgs. n. 33 del 2013 che prescrive *“L'accesso di cui all'articolo 5, comma 2, è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:... c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.”*

## DIRITTO

La Commissione osserva preliminarmente che, come chiarito dal Consiglio di Stato (Ad. plen., 02/04/2020, n. 10), la domanda di accesso va valutata nei termini in cui è stata formulata dalla parte ricorrente.

In particolare, il Consiglio di Stato ha rilevato che *“...electa una via in sede procedimentale, alla parte è preclusa la conversione dell'istanza da un modello all'altro, che non può essere né imposta alla pubblica amministrazione né ammessa - ancorché su impulso del privato - in sede di riesame o di ricorso giurisdizionale, ferma restando però, come si*

*è già rilevato, la possibilità di strutturare in termini alternativi, cumulativi o condizionati la pretesa ostensiva in sede procedimentale?*

Tenuto conto che, nel caso di specie, l'istanza di accesso è stata proposta ai sensi del D.lgs. 33/2013 (accesso civico) e che è stata esaminata dall'Amministrazione ai sensi di tale disciplina, la Commissione non può che rilevare la propria incompetenza a decidere il relativo ricorso: l'art. 5 comma 7 del citato D.lgs. 33/2013 radica, invero, tale competenza in capo al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza al quale l'istante può presentare richiesta di riesame.

In caso di riesame, poi, a fronte del diniego o di risposta parziale da parte del Responsabile, il richiedente, ai fini della tutela del proprio diritto, può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'art. 116 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso per incompetenza.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** .....

## FATTO

..... ha presentato in data ..... all’Agenzia ..... richiesta formale di visione/estrazione di copia della documentazione relativa al bando di concorso n. .... / ..... (ivi compresi i *curricula* di tutti i candidati, completi di allegati e i verbali delle commissioni di valutazione), evidenziando che il bando n. .... / ..... reca “*Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di n. .... posti a tempo indeterminato nell’Agenzia ..... nel profilo di ....., del livello Professionale .....*” e che l’istante ritiene di avere svolto almeno dal ..... mansioni non inferiori a quelle svolte dai candidati ammessi alla selezione e di conseguenza ha diritto alla corresponsione delle relative differenze retributive e a tal fine deve confrontare le proprie mansioni con quelle svolte dai candidati così come valutate per accertarne l’idoneità all’inquadramento nel ..... livello, e che soltanto attraverso l’esame dei titoli presentati dai candidati, e delle valutazioni operate dalle commissioni, è possibile stabilire tale confronto allo scopo di verificarne l’analogia.

La condotta inerte dell’Istituto resistente è stata impugnata nei termini innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 della legge n. 241 del 1990.

E’ pervenuta memoria di parte resistente.

## DIRITTO

La Commissione rileva che il ricorrente non ha partecipato al bando n. .... / ..... e che soltanto la partecipazione alla selezione può conferirgli la legittimazione a prendere visione della documentazione dei candidati ammessi alla selezione, sussistendo nella fattispecie concreta profili di riservatezza da tutelare.

Secondo consolidata giurisprudenza, l’accesso è infatti consentito soltanto a coloro ai quali i documenti amministrativi si riferiscono direttamente o indirettamente e vi è l’onere, per il richiedente, di fornire adeguata motivazione dell’istanza - dalla quale devono emergere senza ambiguità ed incertezze i presupposti di legge -: il ricorrente non può dirsi, pertanto, nel caso concreto soggetto “interessato” ai sensi dell’art. 22 comma 1 lett. b) della legge 241/’90, atteso il carattere esplorativo dell’istanza di accesso.

Secondo Cons. Stato Sez. IV, Sent., 14/05/2014, n. 2476 “*Il diritto di accesso non può infatti essere utilizzato come strumento per un mero generico e generalizzato controllo esplorativo sull’azione amministrativa ovvero per*

*verificare la possibilità di eventuali lesioni di interessi privati, né può essere configurato come un particolare tipo di azione popolare” (infra ex multis ad es.: Consiglio di Stato sez. V 18 ottobre 2011, n. 5571, Consiglio di Stato sez. V 22.06.2012, n 3683).*

PQM.

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazioni resistenti:** Trenitalia Spa e INPS sede provinciale di .....

#### FATTO

....., già ..... dell'Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato con matricola ....., in forza presso la Stazione di ..... ambito ....., transitato in INPS in data ..... giusta Legge 488/99 e successivo DPCM del ....., ha formulato il .....istanza di accesso al proprio fascicolo personale, completo del foglio matricolare mai notificato dalle Ferrovie dello Stato, tramite la propria controllata Trenitalia S.p.A. con tutti gli annessi previsti.

Avverso la condotta inerte, il ricorrente si è rivolto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990, alla Commissione in data .....

In prossimità della seduta della Commissione, l'Inps sede provinciale di ..... ha fatto pervenire memoria in cui ha sottolineato di aver sempre adempiuto nel corso degli anni a consentire l'accesso agli atti da parte del dipendente ....., come dallo stesso dichiarato negli allegati della PEC ricevuta.

Trenitalia Spa ha rappresentato il ..... che la documentazione richiesta non è più conservata negli archivi della società e ha comunicato pertanto l'impossibilità a dar seguito alla richiesta di prendere visione della stessa.

#### DIRITTO

La Commissione rileva che nei confronti dell'Inps il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere, avendo l'Istituto dichiarato di aver consentito l'accesso agli atti da parte di .....

Passando all'esame dell'istanza di accesso nei confronti della società Trenitalia Spa, la Commissione rileva che ai fini dell'applicazione della disciplina di cui agli artt. 22 e ss. della l. 241/90, ai sensi dell'art. 22, comma 1 lett. e) si intende per "*per "pubblica amministrazione", tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario*".

E' opportuno precisare che non solo l'attività puramente autoritativa, ma tutta l'attività funzionale alla cura di interessi pubblici è sottoposta all'obbligo di trasparenza e di conoscibilità da parte degli interessati.

La linea interpretativa della giurisprudenza amministrativa (cfr. T.A.R. Lazio Roma Sez. III ter, Sent., 23-05-2012, n. 4647) che ha inteso in senso estensivo ed evolutivo la portata della normativa in tema di trasparenza è stata, invero, confermata in via legislativa dalle modifiche apportate all'art. 23, L.

n. 241 del 1990 dalle L. 3 agosto 1999, n. 265 e L. n. 15 del 2005, con cui il legislatore si è spinto fino ad iscrivere, agli effetti dell'assoggettamento alla disciplina dell'accesso, tra le P.A. anche i soggetti non pubblici ma che svolgono attività di pubblico interesse.

Tra l'altro, l'art. 22, lett. d), L. n. 241 del 1990 prevede, espressamente, che i documenti di cui si chiede l'ostensione devono riguardare l'attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale e, coerentemente, la lett. e), dello stesso articolo, prevede che anche i soggetti di diritto privato rientrano tra i soggetti obbligati all'ostensione, anche se limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario.

Anche la giurisprudenza amministrativa successiva alle modifiche della L. n. 241, di cui sopra, ha ribadito che le regole di trasparenza si applicano non solo alle pubbliche amministrazioni in senso stretto, ma anche ai soggetti privati chiamati all'espletamento di compiti di interesse pubblico, come i concessionari di pubblici servizi, società pubbliche ad azionariato pubblico, etc. (C.d.S., A.P. 5 settembre 2005, n. 5); è stato, poi, più volte precisato che l'attività amministrativa, cui si correla il diritto di accesso di cui agli articoli 22 e seguenti della L. 7 agosto 1990, n. 241, concerne non solo quella di diritto amministrativo, ma anche quella di diritto privato posta in essere dai soggetti gestori di pubblici servizi che, pur non costituendo direttamente gestione del servizio, sia collegata a quest'ultima da un nesso di strumentalità, anche sul versante soggettivo, dall'intensa conformazione pubblicistica (C.d.S., sez. VI, 30 dicembre 2005, n. 7624; 26 gennaio 2006, n. 229; 22 maggio 2006, n. 2959); del resto anche gli atti disciplinati dal diritto privato rientrano nell'attività di amministrazione degli interessi della collettività e dunque sono soggetti ai principi di trasparenza e di imparzialità, non avendo in tal senso la legge stabilito alcuna deroga o zona franca (C.d.S., sez. V, 8 giugno 2000, n. 3253).

Nel caso che ne occupa gli atti del cui accesso si controverte attengono alla disciplina, di rilevanza pubblicistica, del rapporto di lavoro instaurato dal sig. .... con le Ferrovie dello Stato, avendo manifestato un interesse correlato all'accesso al proprio fascicolo personale, completo di tutti gli allegati.

Purtuttavia, sulla base di quanto dedotto da Trenitalia Spa circa l'impossibilità di dare visione degli atti richiesti, la Commissione non può che rigettare il ricorso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo dichiara improcedibile per cessazione della materia del contendere nei confronti dell'INPS e lo rigetta nei confronti di Trenitalia Spa.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** MIUR e Ufficio scolastico regionale per la .....

## FATTO

Il ..... il docente ....., nella qualità di docente di ruolo nell'a.s. .... / ..... presso l'Istituto scolastico I.P.S.I.A. "....." di ....., premesso di aver avanzato analoghe richieste, rimaste prive di riscontro all'Istituto Scolastico ....., formulava un'istanza di accesso all'Ufficio Scolastico della ..... ex art. 22 L. 241/1990 ed ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 33/2013 ai provvedimenti disciplinari a suo carico per l'a.s. .... / ..... o comunque un estratto dei predetti provvedimenti nei suddetti anni lavorativi, stante la mancata erogazione del *bonus* premiale per il merito destinato ai docenti (ex art. 1, commi 126 e ss. della l. 107/2015), deducendo di non essere stato incluso nella relativa graduatoria e di essere venuto a conoscenza che il mancato riconoscimento era dovuto ad una non meglio precisata sospensione in cui sarebbe incorso nell'anno .....

Allegava al ricorso alla Commissione un'ulteriore istanza di accesso del ....., sempre afferente alla predetta questione, a tutta la documentazione inerente all'erogazione del bonus formazione cd. carta docente ed al nominativo del responsabile del procedimento inoltrata al MIUR.

Con nota prot. n. .... del ....., l'Ufficio Scolastico Regionale – Ambito territoriale per la Provincia di ..... trasmetteva la richiesta all'Istituto di titolarità del docente, inviata per conoscenza anche al legale del prof. ....., specificando che: *“non risultano adottati da parte di quest'Ufficio provvedimenti disciplinari, specificamente nell'anno ....., né lo Scrivente è stato informato ed è a conoscenza di procedimenti disciplinari avviati ovvero provvedimenti disciplinari adottati nei confronti del prof. .... da parte del competente Dirigente scolastico”*.

Il ricorrente ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e venisse valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione.

In prossimità della seduta della Commissione è pervenuta memoria dell'Amministrazione resistente, che ha dedotto che l'USR è incompetente a gestire il *bonus* formazione docenti.

## DIRITTO

Sul ricorso presentato la Commissione osserva che entrambe le istanze di accesso sono state presentate sia ai sensi della legge 241/1990, sia ai sensi del D.Lgs 33/2013, modificato dal d.lgs. n. 25 maggio 2016, n. 97, sul quale la scrivente Commissione è incompetente a decidere.

Essendo state presentate le istanze anche ex lege 241/'90 la Commissione ritiene sussistere la propria competenza.

La Commissione, essendo state allegate dal ricorrente due istanze di accesso, intende conoscere da parte ricorrente a quale istanza si faccia riferimento nel ricorso.

Invita altresì l'Amministrazione, che ha dichiarato la propria incompetenza a gestire il *bonus* formazione docenti, ad adempiere alla disposizione di cui all'art. 6, comma 2, D.P.R. n. 184/2006 che recita *“La richiesta formale presentata ad amministrazione diversa da quella nei cui confronti va esercitato il diritto di accesso è dalla stessa immediatamente trasmessa a quella competente. Di tale trasmissione è data comunicazione all'interessato”*.

Pertanto, alla luce della menzionata disposizione regolamentare, la Commissione invita parte resistente ad assolvere l'incombente in essa contemplato, interrompendo nelle more i termini della decisione.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, dichiara il ricorso inammissibile per incompetenza con riferimento alla richiesta di accesso civico e, con riguardo invece alla richiesta ex lege 241/'90, esaminato il ricorso, invita le parti a provvedere all'espletamento degli incombeni di cui in motivazione.



**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Camera di Commercio di .....

## FATTO

....., nella sua di qualità di rappresentante sindacale aziendale ..... nonché componente della RSU nella CCIAA di ..... in data ..... ha formulato all'amministrazione resistente istanza di accesso a *copia integrale delle determinazioni del Segretario Generale aventi ad oggetto "Omissis – Recupero maggiori somme erogate" pubblicata, per un brevissimo periodo, senza numero e data di riferimento sul sito istituzionale del tutto oscurata*".

La richiesta era motivata come segue: "prendere visione di documenti che possono coinvolgere sia le prerogative del sindacato, *quale istituzione esponenziale di una determinata categoria di lavoratori, sia le posizioni di lavoro di singoli iscritti nel cui interesse e rappresentanza opera l'associazione*".

Parte resistente, con nota del ..... negava l'accesso in quanto gli atti richiesti non coinvolgono nessuna unità del personale camerale in servizio e pertanto nessuna prerogativa sindacale potrebbe essere lesa.

Contro tale diniego ..... ha adito in termini la scrivente Commissione.

Parte resistente ha depositato memoria difensiva, in cui ha rilevato che le due determinazioni hanno ad oggetto "OMISSIS – recupero maggiori somme erogate" pubblicate in maniera oscurata in quanto contenenti dati personali e sensibili riguardanti un ex ..... dell'Ente e connesse ad un procedimento insorto dinanzi alla Corte dei Conti di un ex ..... di vertice dell'Ente (mai iscritto all'organizzazione sindacale rappresentata dal ..... né parimenti rappresentato dalla ..... di cui è componente lo stesso .....).

L'Amministrazione ha sottolineato che manca la strumentalità tra i documenti richiesti e la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti afferenti al sindacato, che costituisce *condicio sine qua non* dell'esercizio del diritto di accesso in capo a portatori di interessi diffusi e collettivi

Infine, si precisa che gli atti oggetto di accesso sono stati completamente oscurati per garantire la massima tutela della privacy

## DIRITTO

Sul ricorso presentato la Commissione osserva quanto segue.

Al fine di esaminare il merito della vicenda contenziosa sottoposta all'esame della Scrivente e considerato che l'istanza di accesso concerne documenti contenenti dati sensibili, si invita parte ricorrente a precisare l'interesse dell'organizzazione sindacale sotteso all'istanza.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, sospende la decisione in attesa dei chiarimenti di cui alla parte motiva della presente ordinanza. I termini della decisione sono interrotti.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** ISTITUTO COMPRENSIVO .....

#### FATTO

Il ..... presentava all'Amministrazione resistente istanza di accesso ed estrazione copia del *verbale della riunione di giunta del ....., regolarmente convocata con prot. n. .... del .....*".

L'Amministrazione resistente rigettava l'istanza il ....., in quanto non sono accessibili le informazioni in possesso di una PA che non abbiano forma di documento amministrativo.

Avverso tale rigetto l'istante proponeva ricorso alla Commissione.

Perveniva memoria dell'Istituto, che deduceva che il verbale non era stato né elaborato, né sottoscritto, né condiviso ma soltanto concordato oralmente.

#### DIRITTO

La Commissione, preso atto della memoria dell'Istituto resistente, di cui alle premesse in fatto, preliminarmente osserva che la ricorrente avrebbe diritto di accedere al documento richiesto e che della seduta avrebbe in ogni caso essere redatto il verbale; attesa però la dichiarazione della amministrazione adita che tale verbale è stato concordato solo oralmente e pertanto non esiste un documento amministrativo non può che rigettare il ricorso.

#### PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo rigetta per inesistenza della documentazione richiesta.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Prefettura .....

#### FATTO

La Sig.ra ..... rivolgeva il ....., tramite il proprio difensore, alla Prefettura un'istanza di accesso diretta a conoscere gli atti e lo stato della pratica relativa alla propria istanza finalizzata ad ottenere il conferimento della cittadinanza italiana.

Deducendo che la Prefettura il ..... si era pronunciata sulla sua istanza di accesso, rappresentando che le informazioni erano liberamente consultabili sul portale del Ministero dell'Interno e che a tale diniego l'istante replicava che la consultazione tramite il Portale non può considerarsi accesso agli atti, adiva il ..... la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

#### DIRITTO

La Commissione evidenzia che il ricorso deve essere dichiarato irricevibile per tardività, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lett. a) del D.P.R. 184/2006.

E' stato, infatti, dedotto dalla stessa parte ricorrente che il provvedimento di diniego è del .....

La Commissione è stata adita il ....., oltre alla scadenza del termine di trenta giorni, previsto dall'art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990, decorrente dalla data del provvedimento di diniego del .....

#### PQM

La Commissione dichiara irricevibile il ricorso per tardività.

**Ricorrenti:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** .....

#### FATTO

Il ..... ha presentato in data ..... un'istanza, ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 e D. Lgs. n. 97/2016, di accesso a tutte le delibere e/o verbali di assemblea del Consiglio del ....., delle circolari, delle comunicazioni che trattino decisioni in merito a votazioni e regolamentazioni relative alle votazioni suppletive del ..... per l'elezione a nomina di ....., nonché dei verbali del Consiglio dei ..... in materia di votazioni, elezioni e ai verbali del Consiglio dei ..... degli ultimi cinque anni.

Il ..... con provvedimento di data ..... dava accesso parziale, in quanto non ravvisava una motivazione specifica come previsto dalla normativa vigente e come stabilito dal sito per ogni richiesta.

Avverso il parziale diniego opposto il ricorrente ha proposto richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, rigettata in data ..... e successivamente il ..... ricorso alla Commissione.

Per veniva memoria dell'Amministrazione resistente.

#### DIRITTO

Sul gravame presentato, la Commissione, in disparte la questione che il ricorso è irricevibile per tardività, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lett. a) del D.P.R. 184/2006, essendo stato dedotto dalla stessa parte ricorrente che il provvedimento di parziale diniego è del ..... ed essendo la Commissione stata adita il ....., oltre alla scadenza del termine di trenta giorni, previsto dall'art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990, decorrente dalla data del provvedimento di parziale diniego del ....., fa rilevare la propria incompetenza.

L'istanza di accesso è stata, infatti, proposta ai sensi del D.lgs. 33/2013 (accesso civico) e il ricorrente ha presentato istanza di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, avverso il cui rigetto avrebbe dovuto proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi degli artt. 5, comma 7 del d.lgs. n. 33 del 2013 e 116 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

#### PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso per incompetenza.

**Ricorrente:** Società ..... – Società Cooperativa

contro

**Amministrazione:** Ispettorato territoriale del lavoro di .....

#### FATTO

La Società ..... – Società Cooperativa, in persona del legale rappresentante in carica p.t., sig.ra ....., rappresentata e difesa dall'Avv. ....., ha fatto pervenire il ..... all'Ispettorato resistente un'istanza di accesso diretta ad ottenere tutta la documentazione acquisita dall'Ispettore in relazione alla diffida accertativa per crediti patrimoniali notificata all'istante.

A seguito dell'accoglimento solo parziale della sua istanza (essendo stato escluso l'accesso alle dichiarazioni rese dalla lavoratrice .....) la società ha adito nei termini la Commissione affinché si pronunciasse sulla legittimità del parziale diniego in questione, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90.

Perveniva memoria dell'Amministrazione.

#### DIRITTO

La Commissione rileva la presenza di soggetto controinteressato all'ostensione, cui si riferisce la documentazione domandata dall'odierna esponente. Pertanto, trattandosi di soggetto individuabile al momento della proposizione del ricorso da parte della ricorrente, quest'ultima avrebbe dovuto provvedere alla notifica alla controinteressata signora .....

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile ai sensi del combinato disposto del comma 4, lettera b) e del comma 7, lettera c) dell'art. 12 del d.p.r. n. 184/2006, non avendo parte ricorrente allegato la ricevuta della spedizione, mediante raccomandata a.r., di copia del ricorso alla Commissione alla controinteressata rispetto all'istanza di accesso, ex art. 22, comma 1, lettera c) della legge n. 241/1990.

Non è stato infatti garantito il contraddittorio con la titolare del diritto alla riservatezza nella presente fase giustiziale, al fine di consentire di presentare osservazioni, memorie, oltre che opporsi al trattamento.

#### PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Ispettorato Territoriale del Lavoro – .....

## FATTO

....., in qualità di dipendente del ..... e della ..... Spa, il ....., ha formulato all'Amministrazione resistente formale istanza di accesso ed estrazione copia degli scritti difensivi prodotti dalla ..... ed acquisiti dalla stessa Amministrazione in merito all'accertamento effettuato nei confronti dell'Istituto di credito come da verbali ...../.....-.....-..... e ..... del ....., nonché attuale *status* delle contestazioni; l'interesse sotteso all'istanza trova ragione nel fatto che il Tempesta aveva dato causa all'accertamento in esame ed è *“potenzialmente parte lesa in procedimenti penali e civili che vedono coinvolta la .....”*.

Il ..... l'Amministrazione resistente negava l'accesso richiesto in quanto i verbali sopra indicati afferiscono a sanzioni amministrative irrogate in via esclusiva all'Istituto di credito, che si era opposto all'ostensione e per tale motivo sussisteva *“elemento ostativo alla concessione dell'accesso”*.

Avverso tale rigetto l'interessato ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

Perveniva memoria dell'Amministrazione resistente.

Sul gravame presentato, la Commissione, nella seduta del ..... ha rilevato che non risultava agli atti della Commissione la prova che la pec fosse stata ricevuta dalla ..... controinteressata, non essendo stata prodotta la ricevuta dell'avvenuta accettazione e consegna della pec e invitava la parte ricorrente a fornire copia della stessa, interrompendo nelle more dell'adempimento del predetto incombenza istruttorio, i termini di legge.

Parte ricorrente, in data ....., ha inviato la richiesta documentazione, ottemperando all'ordinanza istruttoria.

## DIRITTO

In merito alla richiesta di copia degli scritti difensivi della ....., la Commissione ritiene la sussistenza di un interesse differenziato, concreto ed attuale ad ottenere la documentazione richiesta.

Nel caso di specie, viene, infatti, in rilievo il cosiddetto accesso difensivo, vale a dire l'accesso preordinato all'acquisizione di documenti la cui conoscenza è necessaria ai fini della cura e della difesa degli interessi giuridici dell'accedente, garantito dal comma 7 dell'art. 24 della legge n. 241/1990.

Il legislatore ha operato a monte un bilanciamento degli interessi, affermando la cedevolezza delle esigenze connesse alla segretezza, dinanzi a quelle alla difesa degli interessi dell'istante, ove i documenti risultino a tal fine necessari (Cons. St., Sez. IV, 3 settembre 2014, n. 4493).

Per le susposte argomentazioni la Commissione ritiene il ricorso presentato parzialmente meritevole di accoglimento, ferma restando la necessità per l'amministrazione resistente di mantenere l'oscuramento di eventuali dati sensibili di terzi, ove contenuti nei documenti *de quibus*.

Quanto all'istanza di accesso all'attuale *status* delle contestazioni, la Commissione rileva che il ricorso deve ritenersi inammissibile sotto il seguente profilo: l'istanza di accesso è volta a conoscere lo "stato" delle contestazioni e pertanto appare finalizzata ad una generica richiesta di informazioni, come tale inammissibile ai sensi dell'art. 22 comma 4 della legge 241/90 e dall'art. 2 comma 2 del D.P.R. 184/2006.

#### PQM

La Commissione in parte accoglie il ricorso con le condizioni e le precisazioni di cui alla parte motiva e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza di accesso sulla base delle considerazioni svolte, in parte lo dichiara inammissibile.



**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** INPS Direzione Provinciale di .....

#### FATTO

....., delegato da ....., ha formulato il ..... all'Amministrazione resistente formale istanza di accesso a tutta l'istruttoria eseguita in merito all'istanza in autotutela inoltrata dall'istante il ....., nonché il nominativo del responsabile del procedimento.

A fondamento ha posto la mancata erogazione del *bonus*, quale mensilità di ....., previsto dal D.L. rilancio.

Avverso la condotta inerte dell'Istituto resistente, integrante la fattispecie del silenzio diniego, il ricorrente ha adito nei termini la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

#### DIRITTO

Il ricorso è parzialmente fondato e va in parte accolto.

La richiesta di accesso dell'odierno ricorrente si inserisce, infatti, paradigmaticamente nel novero dell'accesso "endoprocedimentale" e come tale tutelato in forza del combinato disposto degli artt. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990, in quanto attiene ad un procedimento relativo all'istante medesimo.

Tra i diritti delle parti del procedimento figura espressamente quello di prendere visione degli atti del procedimento.

Il ricorso appare, invece, inammissibile nella parte in cui l'istanza di accesso è volta a conoscere il nominativo del responsabile del procedimento in quanto, sotto tale profilo, l'istanza di accesso risulta finalizzata ad una generica richiesta di informazioni, come tale inammissibile ai sensi dell'art. 22, comma 4 della legge 241/90 e dall'art. 2, comma 2 del D.P.R. 184/2006, fermo restando l'obbligo della amministrazione di rendere noto tale nominativo.

#### PQM

La Commissione accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione, dichiarandolo per il resto inammissibile.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Ministero dell'Interno

#### FATTO

Il cittadino ....., Sig. .... ha formulato al Ministero dell'Interno un'istanza di accesso agli atti del fascicolo riguardante la sua domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana, presentata al Consolato italiano in .....

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso adiva il Difensore civico regionale che trasmetteva gli atti a questa Commissione, per il seguito di competenza, affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

#### DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso fondato relativamente agli atti allo stato presenti nel fascicolo, venendo in rilievo il diritto di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

#### PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Comune di .....

#### FATTO

Il Sig. ....., avendo partecipato al concorso pubblico per titoli ed esami a tempo indeterminato e part-time come Istruttore Amministrativo cat. ....., ha formulato al Comune di ..... un'istanza di accesso agli elaborati di entrambe le prove scritte delle ..... candidate ammesse alla prova orale.

Avverso il differimento dell'accesso al termine delle operazioni concorsuali l'istante ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

#### DIRITTO

Si premette che, data l'assenza del Difensore civico ai vari livelli locali, al fine di non privare l'istante della prevista tutela giustiziale, la decisione del presente ricorso ricade nella competenza di questa Commissione.

Nel merito la Commissione ritiene il ricorso fondato atteso che l'Amministrazione si è limitata ad evidenziare la necessità di un differimento dell'accesso al termine della procedura della quale, tuttavia, risulta conclusa la fase delle prove scritte, il che, unitamente alla limitata quantità di documenti richiesti, non giustifica il disposto differimento fondato, genericamente, sulla necessità di garantire il completamento delle operazioni concorsuali.

#### PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Prefettura di .....

#### FATTO

Il Sig. .... ha presentato una richiesta di emersione dal lavoro irregolare ai sensi del decreto legge n. 34/2020 e, in data .... ha presentato all'ufficio della competente Prefettura di .... una richiesta di accesso agli atti del relativo procedimento.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

#### DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso meritevole accoglimento, in relazione agli atti che sono presenti nel fascicolo del procedimento riguardante l'istante venendo a tale riguardo in rilievo il diritto di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

#### PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

**Ricorrente** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Ministero della Giustizia

#### FATTO

Il Sig. ....., deducendo di aver presentato un esposto al Ministero della Giustizia in relazione ad una vicenda nella quale sarebbe stato vittima di errori giudiziari e che, in data ..... - ....., il suo legale avrebbe proposto un'istanza di accesso agli atti alla quale sarebbe stato dato riscontro attraverso l'invio via mail di tre *files* che deduce illeggibili, si è rivolto alla Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

La Commissione, nella seduta del ....., ai fini della decisione del ricorso, invitava l'Amministrazione a trasmettere, ove esistente, la *mail* con la quale avrebbe fornito riscontro all'istanza, con i relativi allegati e chiedeva al ricorrente l'istanza di accesso a suo tempo presentata tramite il proprio legale, nonché quella mediante la quale avrebbe segnalato all'Amministrazione la illeggibilità dei documenti trasmessi via *mail* (con la prova della avvenuta ricezione).

Il ricorrente con due e-mail del ..... e del ..... ha inoltrato alla Commissione precisazioni ed ulteriori elementi, senza fornire i documenti richiesti.

#### DIRITTO

La Commissione, tenuto conto della mancata produzione dei documenti richiesti sia da parte dell'Amministrazione resistente, sia da parte che del ricorrente, ritiene, allo stato degli atti, di non poter dar luogo a decisione.

#### PQM

La Commissione dichiara il non luogo a provvedere e richiede al ricorrente e all'Amm.ne resistente di dare esecuzione puntuale all'ordinanza istruttoria del ....., citata nel Fatto, trasmettendo quanto richiesto. Resta salva l'interruzione dei termini di legge, nelle more dell'espletamento dell'incombente istruttorio.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Prefettura di .....

## FATTO

Il cittadino marocchino ..... ha formulato alla Prefettura di ..... un'istanza di accesso agli atti del fascicolo riguardante la sua domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana, presentata, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 91 del 5 febbraio 1992 nel corso dell'anno .....

In particolare ha richiesto la *“mail originaria associata all'istanza in fase di presentazione; copia del parere di competenza della locale Questura; copia delle schermate di accesso tramite Punto Fisco al portale dell'Agenzia delle Entrate dalle quali risultino i redditi dichiarati ai fini fiscali dall'istante; copia della schermata SICITT contenente il parere di codesta spett.le Prefettura; ove presente, copia del preavviso di rigetto ex art. 10-bis L. 241/1990 trasmesso all'istante comprensivo della prova della data di avvenuta notifica; ove presenti, copia delle eventuali osservazioni trasmesse dall'istante e/o dal precedente procuratore al Ufficio Cittadinanza in risposta al preavviso di rigetto ex art. 10 bis L. 241/1990; copia della schermata del portale SICITT con lo stato attuale del procedimento”*.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso adiva la Commissione, affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha fatto pervenire alla Commissione una nota nella quale comunica di aver riscontrato *“a mezzo PEC, in data ..... alle ore ....., l'istanza di accesso fornendo le informazioni richieste al fine di soddisfare l'interesse a fondamento dalla stessa”*; la Prefettura ha, poi, dedotto di non essere *“competente alla detenzione delle dichiarazioni fiscali dell'istante”*.

## DIRITTO

La Commissione pur prendendo atto di quanto comunicato dall'Amministrazione, che ha informato l'istante sullo stato del procedimento, ritiene il ricorso fondato relativamente agli atti comunque allo stato presenti nel fascicolo, ivi comprese le *“schermate di accesso tramite Punto Fisco al portale dell'Agenzia delle Entrate”* venendo in rilievo il diritto di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per il ..... Ufficio ..... - Ambito territoriale di .....

#### FATTO

La docente ..... ha formulato un'istanza di accesso al proprio fascicolo personale finalizzata ad acquisire copia della documentazione riguardante tutti gli avanzamenti di carriera, le competenze specifiche e la sua storia professionale, deducendo di non aver ricevuto un adeguamento stipendiale che le spetterebbe, a far data dal ....., per il passaggio di ruolo nella scuola secondaria di secondo grado.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sulla sua istanza di accesso la ricorrente adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

#### DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento dovendosi riconoscere il diritto di accesso in capo al dipendente pubblico agli atti del proprio fascicolo personale o ai procedimenti che lo riguardano (tra le altre, cfr. decisioni della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 14 giugno 2012 e seduta del 10 giugno 2015; pacifica sul punto è anche la giurisprudenza amministrativa - Consiglio di Stato, Sez. VI, 13 aprile 2006, n. 2068; Cons. Stato Sez. IV, Sent., 13/01/2010, n. 63).

Il pubblico dipendente è titolare, invero, di una posizione giuridicamente tutelata in relazione alla conoscenza degli atti contenuti nel suo fascicolo personale, senza, tra l'altro, che ricorra la necessità per il medesimo di esternare espressamente la presenza di un concreto ed immediato interesse, atteso che la richiesta di accesso al proprio fascicolo personale è di per sé sufficientemente circoscritta.

#### PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.



**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Prefettura di .....

#### FATTO

Il Sig. .... formulava alla Prefettura di .... un'istanza di accesso agli atti relativi al procedimento relativo alla concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 91/1992 (avviato con domanda n. .... del ....),

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

#### DIRITTO

La Commissione ritiene che il ricorso sia irricevibile ai sensi dell'art. 12, comma 7, lett. a) del D.P.R. 184/2006.

Avverso l'istanza di accesso si è formato in silenzio-rigetto decorsi trenta giorni dalla data di presentazione dell'istanza che la ricorrente deduce inoltrata all'Amministrazione in data ....., ai sensi dell'art. 25, comma 4 della legge n. 241/1990.

Il ricorso alla Commissione del .... risulta, pertanto, presentato quando era decorso il termine di trenta giorni previsto dalla legge per la proposizione del gravame.

#### PQM

La Commissione dichiara irricevibile il ricorso perché tardivo

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Università degli Studi di .....

#### FATTO

Il Sig. .... ha formulato all'Università degli Studi di .... un'istanza di accesso a finalizzata ad avere copia della “*lista partecipanti dei bandi collaborazione*” relativi a due avvisi pubblici indetti dall'Amministrazione per l'anno .... (Decreto n. .... prot. n. .... del ....) e per l'anno .... (Decreto n. ..../..... prot. n. ....).

L'Amministrazione invitava l'istante a regolarizzare ed integrare l'istanza di accesso indicando le motivazioni poste alla base della stessa, che il ricorrente non aveva indicato.

Qualificando tale invito come un rigetto della sua istanza il ricorrente ha adito la Commissione affinché, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/90, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha depositato memoria deducendo di non aver negato l'accesso, ma di avere invitato l'istante a meglio motivare e specificare la propria istanza.

#### DIRITTO

La Commissione rileva l'Amministrazione ha invitato l'istante a regolarizzare l'istanza di accesso, in conformità con quanto disposto dall'art. 6, comma 5 D.P.R. 184/2006 in base al quale “*Ove la richiesta sia irregolare o incompleta, l'amministrazione, entro dieci giorni, ne dà comunicazione al richiedente con raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con altro mezzo idoneo a comprovare la ricezione. In tale caso, il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta corretta*”.

Non avendo l'istante provveduto all'integrazione richiesta il ricorso alla Commissione va dichiarato inammissibile, restando salva la possibilità per il ricorrente di provvedere nel senso indicato dall'Amministrazione alla regolarizzazione dell'istanza di accesso presentata ovvero di presentare una nuova istanza di accesso.

#### PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Comando Legione Carabinieri .....

## FATTO

Il Comandante ..... ha presentato un'istanza di accesso all'Amministrazione diretta alla visione ed estrazione di copia di una serie di atti e documenti relativi alla concessione della ricompensa in favore del personale che aveva partecipato ad un'operazione di polizia giudiziaria nell'ambito di una complessa indagine penale alla quale anch'egli aveva partecipato, senza, tuttavia, essere destinatario di una proposta di riconoscimento premiale.

L'Amministrazione ha negato l'accesso perché l'istanza appariva diretta ad un controllo generalizzato dell'operato dell'Amministrazione ed avverso tale provvedimento l'istante ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego così opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/90, assumesse le conseguenti determinazioni.

È pervenuta memoria da parte dell'Amministrazione.

## DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso inammissibile atteso che l'istanza di accesso risulta generica e l'istante non ha indicato, se non in via del tutto generica ed assertiva, le motivazioni a sostegno del suo interesse all'accesso.

Per giurisprudenza costante l'istanza di accesso deve essere corredata dalla specifica indicazione dei presupposti di fatto e dell'interesse specifico, concreto e attuale che lega il documento alla situazione giuridicamente rilevante (ex multis Cons. Stato, sez. V, 4 agosto 2010, n. 5226; sez. V, 25 maggio 2010 n. 3309; sez. IV, 3 agosto 2010, 5173), caratteristiche che non si rinvergono dell'istanza presentata dalla ricorrente, il quale si limita a dedurre di aver preso parte alle operazioni di polizia.

## PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** INPS – Direzione Provinciale di .....

#### FATTO

La Sig.ra ....., ha formulato all'Istituto resistente un'istanza di accesso finalizzata ad ottenere copia della seguente documentazione di natura sanitaria, relativa alla Sig.ra ..... ed, in particolare:

- a) il verbale di accertamento dell'invalidità civile con oscuramento dei dati sanitari ivi contenuti, ma con esplicazione del giudizio/riconoscimento del grado di invalidità;
- b) l'eventuale verbale di accertamento dell'handicap (Legge 104/1992) con oscuramento dei dati sanitari ivi contenuti ma con esplicazione del giudizio/riconoscimento del grado di handicap.

A sostegno dell'istanza ha dedotto di voler documentare, in un giudizio ereditario, che la Sig.ra ..... ha introdotto per impugnare un testamento olografo nella quale l'istante è stata nominata erede universale, che l'attrice sarebbe priva piena capacità processuale ex art. 75 c.p.c.

A seguito dell'opposizione della controinteressata, basata sulla natura "sensibilissima" dei dati richiesti l'Amministrazione ha negato l'accesso ed avverso tale provvedimento l'interessata ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'INPS ha presentato memoria.

#### PQM

La Commissione rileva che, ai sensi dell'art. 24, comma 7 della legge n. 241/1990, nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso – di tipo difensivo - dovrà essere consentito *“nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”*.

La domanda di accesso difensivo soffre dunque della limitazione indicata dall'ultimo periodo dall'art. 24, comma 7 della legge n. 241 del 1990, e, di conseguenza esso non può prevalere sempre e comunque (e soprattutto acriticamente) su qualunque altro interesse e *“lo strumento attraverso il quale contemperare in concreto la contrapposizione di interessi innanzi detta è costituito...dal parametro della "stretta indispensabilità" di cui all'art. 24, co. 7, secondo periodo, della l. n. 241/1990 giacché esso è quello che, proprio a livello legislativo, viene contemplato come idoneo a giustificare la prevalenza dell'interesse di una parte - mossa dall'esigenza di "curare o difendere propri interessi giuridici" - rispetto all'interesse di un'altra parte, altrettanto mossa dall'esigenza di*

*"curare o difendere propri interessi giuridici" legati ai dati sensibili che la riguardano e che possono essere contenuti nella documentazione chiesta in sede di accesso". (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 11/04/2017, n. 1692)*

Appare, inoltre, opportuno precisare che anche nell'accesso difensivo, a fronte di particolari categorie di dati personali (relativi alla salute e alla vita sessuale), la verifica della "stretta indispensabilità" va effettuata alla luce del criterio del "pari rango" di cui all'art. 60 Codice della Privacy (D.lgs. 30 giugno 2003, n.196, come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101) in base al quale: *"Quando il trattamento concerne dati genetici, relativi alla salute, alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona, il trattamento è consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi, è di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale".*

Se dunque, sono interessate categorie particolari di dati di cui all'art. 9 Regolamento (UE) 2016/679, al quale oggi va fatto riferimento (*"dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona"*) o art. 10 Regolamento (UE) 2016/679 (dati relativi a condanne penali o reati) l'Amministrazione è tenuta a verificare, a fronte di un accesso di tipo difensivo, il carattere della stretta indispensabilità e per alcune categorie particolari di dati, anche la strumentalità dell'accesso rispetto alla tutela di un interesse di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale.

Sulla base di tali principi la Commissione rileva che il ricorso è da respingere atteso che l'Amministrazione ha opportunamente operato detto bilanciamento in una situazione in cui parte ricorrente non ha, allo stato, manifestato l'esistenza di un interesse difensivo indispensabile da contemperare, anche tenuto conto che la sua eccezione potrà comunque, essere vagliata dall'A.G. nell'ambito del giudizio civile nel quale potranno essere fatte valere tutte le ragioni, anche processuali, consentite dal rito.

PQM

La Commissione rigetta il ricorso.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Autorità Garante per la protezione dei dati personali

#### FATTO

Il Sig. .... dopo aver esercitato presso l’Autorità il diritto di accesso agli atti relativi ad una serie di procedimenti di suo interesse, ha dedotto che l’Autorità non gli avrebbe quantificato, in relazione al fascicolo n. ...., gli oneri di visura ed estrazione copia, da corrispondere per ottenere l’inoltro via PEC dei documenti selezionati.

Il Sig. .... ha adito la Commissione chiedendo che l’Autorità sia sollecitata in tale senso e che l’istante possa così, previa corresponsione dei diritti di copia, ottenere copia della documentazione via PEC all’indirizzo indicato (.....)

#### DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso inammissibile non essendo configurabile un *rigetto* – né espresso né tacito - contro il quale ricorrere in questa sede ove il procedimento d’accesso pare essere ancora in corso essendosi tenuta la fase della visione e selezione dei documenti d’interesse e attendendo il richiedente l’invio delle copie a seguito del versamento del corrispettivo dovuto.

La Commissione, in assenza di una specificazione in tal senso dell’Autorità Garante, non è in grado di conoscere le ragioni del mancato invio della documentazione richiesta, già concordato con l’Autorità stessa. Come ben noto l’accesso si esercita nelle modalità congiunte ed inscindibili della “visione ed estrazione copia” e la Commissione ritiene soltanto di dover sollecitare l’Autorità Garante a voler dar corso alla quantificazione degli oneri dovuti dall’istante per l’invio della documentazione.

#### PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile, non essendo configurabile un rigetto dell’istanza d’accesso, al contempo sollecitando l’Autorità Garante alla quantificazione degli oneri dovuti dall’istante ai fini della conclusione del procedimento

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Aeronautica Militare – .....

## FATTO

La ricorrente, appartenente all'Aeronautica militare, essendo stata interessata da un procedimento relativo alla segnalazione/avvio di un'indagine nei suoi confronti per violazioni della sicurezza, ha formulato all'Amministrazione, per ragioni difensive, un'istanza di accesso a tale segnalazione, alle dichiarazioni del Comandante relativi alla sua non affidabilità e ai documenti ostativi rilascio del Nos (nulla osta di segretezza).

Quanto sopra al fine di poter avere contezza della situazione di forza effettiva e forza prevista pertinente per grado, categoria e specialità e sostenere le sue tesi in giudizio.

L'Amministrazione accoglieva parzialmente l'istanza, procedendo all'ostensione del fg. prot. n. .... del ..... e documentazione associata (fg. prot. .... del .....), nonché del diniego di dichiarazione di affidabilità da parte del Comandante del ..... Stormo.

In merito all'estrazione di copia degli ulteriori documenti, l'Amministrazione negava l'accesso deducendone la sottrazione ai sensi di quanto *“disposto dall'art. 24 comma 1 lett. a), comma 2 e comma 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dall'art. 1048 comma 2 lettera d) del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, nonché dall'art. 79 del D.P.C.M. n. 5/2015 recante “Disposizioni per la tutela amministrativa del segreto di Stato e delle informazioni classificate ed a diffusione esclusiva”.*

L'istante ha, quindi, adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, adottasse le conseguenti determinazioni.

## DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso infondato atteso che l'Amministrazione ha invocato, tra l'altro, la sottrazione all'accesso ai sensi dell'art. 1048, comma 2, lettera d) del d.p.r. n. 90/2010, disposizione che la Commissione non ha il potere di disapplicare, dovendosi, a tal fine il ricorrente rivolgere all'Autorità giudiziaria.

## PQM

La Commissione rigetta il ricorso.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Ministero della Difesa

## FATTO

Il signor ..... dopo aver presentato un'istanza di accesso diretta al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Ministero della Difesa e al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – ..... Reparto – SM Ufficio Personale ....., e dopo aver ricevuto un riscontro alla richiesta di accesso, nella quale venivano comunicati estremi di protocollo della corrispondenza intercorsa, in data ..... inviava al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – ..... Reparto SM Ufficio Personale ....., un'integrazione all'istanza di accesso fornendo gli estremi dei documenti amministrativi di suo interesse.

Tale documentazione afferiva ad un esposto dallo stesso presentato in relazione al comportamento di altri militari.

Il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – ..... Reparto Ufficio Personale ..... ha negato l'accesso e l'istante ha, quindi, adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, adottasse le conseguenti determinazioni.

## DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento limitatamente agli atti formati dall'Amministrazione in relazione all'esposto del ricorrente, da un lato in ragione dell'interesse dell'autore di un esposto/segnalazione a conoscerne gli atti del relativo procedimento, dall'altro alla luce del comma 7 dell'art. 24 L. 241/1990, in base al quale l'accesso deve essere garantito quando la conoscenza dei documenti richiesti appare necessaria per curare o per difendere interessi giuridici, che possono consistere, nella specie, nelle eventuali iniziative da intraprendere in relazione alla denunciata situazione.

## PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.



**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Istituto comprensivo .....

#### FATTO

Il Sig. ....., docente presso Istituto scolastico resistente, formulava all'Amministrazione un'istanza di accesso finalizzata ad acquisire copia della documentazione relativa ad un procedimento disciplinare avviato a suo carico, per finalità difensiva

Deducendo che l'Istituto avrebbe negato l'accesso, l'interessato ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Istituto ha depositato una memoria nella quale dà conto che l'istante è in possesso di tutta la documentazione rilevante ivi comprese le segnalazioni dei genitori di alcuni alunni minori (bambini di ..... anni) nella versione opportunamente anonimizzata, per quanto trattavasi di documenti non posti alla base della specifica contestazione disciplinare.

#### DIRITTO

La Commissione, preso atto di quanto comunicato dall'Amministrazione ritiene il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere atteso che l'Amministrazione ha dedotto l'avvenuto riscontro dell'istanza di accesso, senza che siano pervenute osservazioni da parte dell'istante.

#### PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Istituto Tecnico Statale .....

#### FATTO

La Sig.ra ..... ha formulato all'Istituto scolastico di ....., al Ministero dell'Istruzione ed al Cineca un'istanza di accesso civico generalizzato alla seguente documentazione: “

- *Verbali di verifica di funzionamento dell'hardware utilizzato per lo svolgimento della prova scritta;*
- *Dati tecnici del pc utilizzato per lo svolgimento della prova scritta, con particolare riferimento al sistema operativo utilizzato, alla memoria ram e alle dimensioni dell'hard disk presente;*
- *I dati identificativi della tastiera, del mouse e del video utilizzati*
- *Il codice seriale identificativo del computer utilizzato;*
- *Nominativo del tecnico che ha effettuato il controllo del pc prima dello svolgimento della prova scritta”.*

Tale istanza è stata presentata testualmente “*ai sensi e per gli effetti della normativa richiamata in merito al diritto dell'Accesso Civico generalizzato*”.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sulla sua istanza ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

#### DIRITTO

La Commissione osserva preliminarmente che, come chiarito dal Consiglio di Stato (Ad. plen., 02/04/2020, n. 10), la domanda di accesso va valutata nei termini in cui è stata formulata dal ricorrente.

In particolare, il Consiglio di Stato ha rilevato che “*...electa una via in sede procedimentale, alla parte è preclusa la conversione dell'istanza da un modello all'altro, che non può essere né imposta alla pubblica amministrazione né ammessa - ancorché su impulso del privato - in sede di riesame o di ricorso giurisdizionale, ferma restando però, come si è già rilevato, la possibilità di strutturare in termini alternativi, cumulativi o condizionati la pretesa ostensiva in sede procedimentale*”.

Tenuto conto che nel caso di specie l'istanza di accesso è stata proposta, espressamente, ai sensi della disciplina sull'accesso civico generalizzato, peraltro su carta intestata di uno Studio legale, e che è stata esaminata dall'Amministrazione ai sensi di tale disciplina, la Commissione non può che rilevare la propria incompetenza a decidere il relativo ricorso: l'art. 5 comma 7 del citato D.lgs. 33/2013 radica,

invero, tale competenza in capo al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza al quale l'istante può presentare richiesta di riesame.

In caso di riesame, poi, a fronte del diniego o di risposta parziale da parte del Responsabile, il richiedente, ai fini della tutela del proprio diritto, può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'art. 116 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso per incompetenza

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Istituto di Istruzione Superiore .....

#### FATTO

Il docente ..... nella sua qualità di Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) ha richiesto copia fotostatica ovvero copia su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5 del D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 integrato con D.lgs. 3 agosto 2009 n. 106, dei seguenti documenti:

- DVR vigente o comunque aggiornato allo stato di fatto della/e struttura/e facenti capo a codesta Istituzione scolastica;
- DUVRI vigenti o comunque depositati agli atti presso codesta Istituzione scolastica;
- Piano di Sicurezza vigente o comunque aggiornato allo stato di fatto predisposto presso codesta Istituzione scolastica.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto il ricorrente ha adito la Commissione.

#### DIRITTO

La Commissione rileva che il ricorrente, in qualità di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di accedere alla documentazione richiesta con le modalità ed i limiti di cui agli artt. 18 e 50 del d.lgs. n. 81/2008, secondo cui l'accesso al DVR è consentito unicamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, tramite il quale il lavoratore può, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. n, del d.lgs. n. 81/2008, anche verificare l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute.

Invero, a norma dell'art. 50, comma 4, d.lgs. n. 81 del 2008, "Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su sua richiesta e per l'espletamento della sua funzione, riceve copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a)"; ciò che vale anche per il documento di valutazione rischi cd. "interferenziali" di cui all'art. 26, comma 3, d.lgs. n. 81 del 2008 (cfr. art. 50, comma 5, d.lgs. n. 81 del 2008).

In tale contesto, nel sistema di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro previsto dal decreto legislativo n. 81 del 2008, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, effettivamente investito di un significativo ruolo di sorveglianza e tutela, ha anche la possibilità, di accesso al Dvr ed agli altri documenti richiesti, ai fini dell'espletamento della sua funzione.

Il ricorso merita, pertanto, accoglimento fermo restando che ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. o), d.lgs. n. 81 del 2008, ultimo periodo, la consultazione dei documenti andrà eseguita presso gli Uffici dell'Amministrazione e che ai sensi art. 50, comma 6, d.lgs. n. 81 del 2008 il Rls è, comunque, tenuto al

rispetto "*delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 [in materia di protezione dei dati personali] e del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi*".

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Ministero della Giustizia; Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria; Direzione della Casa Circondariale di .....; Magistrato di sorveglianza .....; Provveditorato regionale amministrazione penitenziaria di .....

#### FATTO

....., in proprio, si rivolge direttamente alla Commissione per ottenere un'autorizzazione/ottemperanza a precedenti decisioni rese dalla scrivente Commissione e chiedendo confusamente documenti senza allegare le sottostanti richieste di accesso. Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha depositato nota chiedendo il rigetto del ricorso.

#### DIRITTO

Sul ricorso presentato da ....., la Commissione osserva quanto segue.

Il gravame non può essere accolto. L'oggetto del ricorso, non chiaro e verosimilmente preordinato all'ottenimento di una pronuncia in ottemperanza di precedenti decisioni, lo rende inammissibile, non essendo la Commissione dotata di poteri in tal senso. Lo stesso è a dirsi per la confusa richiesta documentale contenuta nell'istanza in questione, siccome non collegata ad alcuna richiesta di accesso indirizzata alle amministrazioni resistenti.

#### PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile.

**Ricorrente:** Camera di Commercio delle .....

contro

**Amministrazione resistente:** Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per la vigilanza sugli enti cooperativi, sulle società e sul sistema camerale

FATTO

Il Sig. ....., in proprio e nella qualità di segretario generale della Camera di Commercio delle ....., ha chiesto in data ..... e ..... all'amministrazione resistente di poter accedere ai seguenti documenti: *“documenti trasmessi al MISE verosimilmente dal dipendente e dirigente ..... da eventuali anonimi nel corso dell'anno ..... riguardanti le materie: assetto dirigenziale, affidamento degli incarichi dirigenziali, attribuzione delle relative retribuzioni accessorie, procedura di selezione del Segretario generale della Camera di Commercio delle .....”*.

A tale fine l'accedente indicava quale motivo a fondamento della richiesta “valutazioni utili alla complessiva tutela dell'Ente sotto ogni profilo”, stante la segnalazione dello stesso MISE rivolta alla Camera odierna ricorrente.

L'amministrazione resistente, con nota dello scorso ....., negava l'accesso motivando come segue: “Al riguardo è opportuno rammentare, come già anticipato dalla scrivente Direzione con nota n. .... del ....., che l'art. 54-bis del D. lgs n. 165/2001 prevede al comma 4 la sottrazione all'accesso delle segnalazioni ricevute. A tal riguardo, inoltre, si precisa che l'ANAC, con la Determinazione n. 6 del 28 aprile 2015, ha adottato le “Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)” (GU n. 110 del 14 maggio 2015), nelle quali è stato fra l'altro chiarito che soltanto in presenza di una sentenza di primo grado sfavorevole ai segnalanti possano cessare le condizioni di tutela dello stesso. In proposito, non risultando alla scrivente pronunce giudiziali al riguardo, per le sopramenzionate motivazioni, con la presente si comunica il diniego all'accesso agli atti relativi alle segnalazioni ricevute e per l'effetto concluso il procedimento avviato”.

Contro tale diniego la Camera di Commercio ha adito in termini la Commissione. Parte resistente ha depositato memoria difensiva insistendo per il rigetto del ricorso e eccependo preliminarmente la sua inammissibilità per non essere stato notificato al controinteressato ..... che peraltro ha fatto espressa richiesta di applicazione della disposizione di cui al menzionato art. 54 del d. lgs. n. 165/2001. Deduce, poi, quanto alle segnalazioni anonime quanto segue: *“Anche con riferimento alle segnalazioni anonime, si richiede di dichiarare l'inammissibilità della iniziativa attorea per carenza di interesse a ricorrere, atteso che gli esposti anonimi (per lo più generici) diversamente che per le più circostanziate segnalazioni del whistleblower, si sono rivelate, nel caso di specie, insuscettibili di assumere rilievo procedimentale come presupposto di un'attività ispettiva o di un intervento in autotutela”*. Nella seduta plenaria dello scorso ....., la Commissione in via preliminare, e quanto alle

segnalazioni del Dirigente ....., rilevava la presenza di un soggetto controinteressato nella di lui persona, cui si riferiva la documentazione oggetto dell'istanza di accesso, ed in quanto conosciuto dalla Camera di Commercio ricorrente il ricorso avrebbe dovuto essere notificato ai sensi dell'art. 12, comma 4, lettera *b*), D.P.R. n. 184/2006. Non avendo assolto tale incombenza in parte la Commissione dichiarava inammissibile il ricorso e per la restante parte lo accoglieva.

In data ..... u.s. parte ricorrente precisava di non aver notificato il ricorso al controinteressato in ragione dell'incertezza di tale sua qualità e chiedeva pertanto di rivedere la decisione alla luce di tale profilo, rilevando comunque un errore materiale nel corpo della decisione resa in data ..... nella parte motiva in cui si fa riferimento al ricorso presentato dal Sig. ....

## DIRITTO

Sull'istanza depositata da parte ricorrente la Commissione osserva quanto segue.

Premesso che l'ordinamento della Commissione non consente di revisionare una propria precedente decisione a meno che non si tratti di un ricorso per revocazione ai sensi dell'art. 395, n. 4 c.p.c., si osserva quanto segue.

La dedotta incertezza sulla qualità di controinteressato in capo al Sig. .... non costituisce vizio revocatorio, atteso che trattasi di profilo attinente all'ammissibilità del gravame e dunque ad un elemento di diritto non censurabile con la domanda di revocazione.

Ciò premesso, rilevato che in effetti nel corpo della decisione dello scorso ..... vi è un errore materiale nella parte in cui si fa riferimento al ricorso presentato dal Sig. ....., con la presente decisione si corregge tale refuso, nei sensi di cui in dispositivo.

## PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato l'istanza di parte ricorrente, la dichiara inammissibile quanto al profilo della notifica al controinteressato. In sede di correzione di errore materiale la locuzione "*Sul ricorso depositato dal Sig. .... la Commissione osserva quanto segue*" è sostituita dalla seguente "*Sul ricorso depositato dalla CCLA ..... la Commissione osserva quanto segue*".



**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Ministero dell'Istruzione

## FATTO

I Sigg.ri ..... e ....., in proprio e nella qualità di dipendenti del Ministero resistente al momento in servizio presso istituzioni scolastiche della Regione ....., riferiscono di aver presentato in data ..... istanza di accesso preordinata all'esibizione della seguente documentazione: *“verbali e/o degli atti e dei documenti relativi al confronto sull'attuazione del Documento tecnico scientifico allegato al Verbale ..... n. .... del ..... tra il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, IL MINISTERO DELLA SALUTE e le OO.SS. firmatarie del Protocollo d'Intesa .....; verbali e/o degli atti e dei documenti relativi agli incontri tra il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, IL MINISTERO DELLA SALUTE e le OO.SS. firmatarie previsti all'interno del Protocollo “con funzioni di gestione condivisa relativa al confronto sull'attuazione del Documento tecnico scientifico allegato al Verbale ..... n. .... del .....”; verbali e/o degli atti e dei documenti relativi alla attività di contrattazione integrativa nazionale o in sede unica (con particolare riferimento ai verbali che hanno affrontato la questione della distanza del metro interpersonale e/o del metro tra le rime buccali) di cui agli artt. 7 e 8 del CCNL Comparto Funzioni Centrali ...../ ..... che ha condotto alla sottoscrizione del Protocollo di Sicurezza .....”*.

La richiesta veniva motivata in ragione dei seguenti profili, dedotti nel ricorso oggi in decisione: “di essere dipendenti del MINISTERO DELL'ISTRUZIONE che stanno prestando servizio in presenza presso Amministrazioni Scolastiche .....; che nei loro confronti trovano applicazione le disposizioni contenute all'interno del Protocollo d'Intesa ..... sottoscritto dal MINISTERO DELL'ISTRUZIONE e dalle OO.SS. per garantire il rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione del Covid 19 negli ambienti scolastici; che il citato Protocollo prevede l'attivazione di un Tavolo nazionale permanente composto da rappresentanti del MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, del MINISTERO DELLA SALUTE e delle OO.SS. firmatarie del Protocollo, al fine di dare attuazione al Documento tecnico scientifico allegato al Verbale ..... n. .... del .....; che il Protocollo cit. prevede anche “incontri tra il Ministero e le OO.SS in ordine all'attuazione della presente intesa almeno una volta al mese e comunque a richiesta anche di una delle parti, condivisa da almeno tre OO.SS”.

Pertanto deducevano di aver interesse alla richiesta ostensione in virtù della necessità della verifica della distanza di sicurezza sui luoghi di lavoro, della scelta dei DPI, della attuazione delle ulteriori misure previste nel documento.

Non avendo ottenuto risposta nei trenta giorni successivi, contro il silenzio rigetto formatosi, i Sigg.ri ..... e ..... hanno adito in termini la Commissione.

#### DIRITTO

Con riferimento al ricorso presentato dai Sigg.ri ..... e ..... la Commissione osserva quanto segue.

Preliminarmente si rileva che in qualità di parte resistente deve figurare il solo Ministero dell'Istruzione. Tale precisazione si rende necessaria dal momento che nell'atto introduttivo i ricorrenti fanno menzione di una richiesta di accesso indirizzata anche al Ministero della Salute e tuttavia, dall'istanza ostensiva allegata, essa risulta indirizzata al solo Dicastero di Viale Trastevere.

Ciò premesso, il ricorso è fondato, avendo i ricorrenti fatto constare un interesse sicuramente differenziato e meritevole di favorevole considerazione anche a tutela del proprio diritto alla salute, non ravvisandosi, per converso, motivi ostativi all'esibizione documentale richiesta.

#### PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Questura di .....

#### FATTO

Il Sig. ....., ..... Superiore della Polizia di Stato - ..... in quiescenza, riferisce di aver presentato in data ..... u.s. istanza di accesso ad una nota della Questura resistente del ....., menzionata nel provvedimento di diniego della Prefettura di ..... di rilascio di porto d'arma, precedentemente richiesto dal .....

A fronte di tale istanza, con nota del ....., la Questura riscontrava l'accedente invitandolo a depositare la domanda di accesso alla Prefettura di ..... competente.

Contro tale nota il ..... ha adito il Difensore Civico che, per competenza, ha trasmesso il fascicolo alla Commissione.

Parte resistente ha depositato nota difensiva con la quale dà atto che l'istanza di accesso è stata inoltrata dalla Questura alla Prefettura, la quale ultima risulterebbe aver concesso i documenti richiesti in data ....., come da comunicazione inviata anche al ricorrente in data ..... u.s..

#### DIRITTO

Con riferimento al ricorso presentato dal Sig. ....., preso atto delle deduzioni di parte resistente contenute nella memoria difensiva di cui alle premesse in fatto, invita il ricorrente a confermare se i documenti di interesse gli siano stati o meno rilasciati dalla Prefettura di ....., interrompendo nelle more i termini della decisione.

#### PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, invita il ricorrente a fornire i chiarimenti di cui in parte motiva, interrompendo i termini della decisione.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Prefettura – Ufficio Territoriale di Governo di .....

#### FATTO

Il Sig. ....., in proprio e nella qualità di consigliere comunale di minoranza del Comune di ....., riferisce di aver presentato in data ..... u.s. istanza di accesso alla corrispondenza ed ai documenti conseguenti a diversi esposti formulati dall'accedente e relativi a presunte violazioni da parte del Sindaco e del Presidente del Consiglio Comunale del TUEL.

L'interesse ad accedere, oltre che fondato sulla qualità di autore dei suddetti esposti, veniva chiarito nel senso di essere parte lesa delle condotte denunciate.

Non avendo ottenuto riscontro nei trenta giorni successivi, contro il silenzio rigetto formatosi il ..... ha adito la Commissione in termini.

Parte resistente ha depositato memoria difensiva insistendo per il rigetto del ricorso.

#### DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. .... la Commissione osserva quanto segue.

La questione sottoposta all'esame della scrivente Commissione ruota intorno all'accessibilità dei documenti formati e/o detenuti a seguito di un esposto dell'accedente.

Al riguardo, sulla scorta di quanto affermato dall'adunanza Plenaria n. 7/2006 del Consiglio di Stato, si osserva che la qualità di autore di un esposto è circostanza idonea, unitamente ad altri elementi, a radicare nell'autore la titolarità di una situazione giuridicamente rilevante che, ai sensi dell'articolo 22 della legge 241, legittima all'accesso nei confronti degli atti del procedimento disciplinare che da quell'esposto ha tratto origine.

Per tali motivi, rilevanti nel caso di specie, il ricorso appare meritevole di accoglimento essendo sorretto da un interesse diretto, concreto e attuale.

#### PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo accoglie invitando per l'effetto l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Agenzia delle Entrate e Riscossione – .....; Regione .....; INPS; Direzione Provinciale del Lavoro di .....; Camera di Commercio di .....; Prefettura di .....; Comune di .....; Comune di .....

## FATTO

La Sig.ra ....., rappresentata e difesa dal Prof. ....., riferisce che a seguito di accesso effettuato presso l'Agenzia delle Entrate e Riscossione di ..... apprendeva dell'esistenza di carichi erariali riguardanti l'accedente.

In particolare scopriva dell'esistenza di ..... ruoli aperti a suo carico, per omesso pagamento di varie tipologie di tasse, sanzioni e contributi.

Pertanto, con istanza notificata alle amministrazioni resistenti in data ....., ..... e ....., chiedeva di accedere a tutti i documenti riferiti ai suddetti carichi erariali, domandando una notevole mole documentale analiticamente individuata nel corpo delle domande ostensive.

A fronte di tali istanze, l'INPS, la Regione ..... e l'Agenzia delle Entrate di ..... hanno riscontrato la richiesta con note che parte ricorrente non ritiene soddisfattive del proprio interesse ma che non vengono allegate al ricorso introduttivo. Essendo le altre amministrazioni rimaste silenti, contro il silenzio rigetto formatosi la ..... ha adito in termini la Commissione. L'Agenzia delle Entrate ha depositato memoria difensiva insistendo per il rigetto del ricorso e, in via preliminare, per la sua tardività. La Camera di Commercio resistente anche ha depositato memoria difensiva, chiarendo di non essere in possesso della documentazione richiesta, siccome detenuta dall'Agenzia delle Entrate.

## DIRITTO

Con riferimento al ricorso presentato dalla Sig.ra ..... la Commissione osserva quanto segue.

Preliminarmente, quanto al ricorso nei confronti di ....., della Regione ..... e del Comune di ....., deve dichiararsi l'incompetenza di questa Commissione, essendo negli ambiti territoriali considerati istituito ed operante il Difensore Civico.

Con riguardo, viceversa, al ricorso nei confronti dell'INPS, della Regione ..... (per cui vale una duplice causa di inammissibilità) e dell'Agenzia delle Entrate di ....., non avendo la ricorrente allegato il diniego menzionato nel corpo del ricorso, quest'ultimo deve parimenti essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 12, comma 7, lettera c) del D.P.R. n. 184/2006.

Con riguardo alla Camera di Commercio, avendo la stessa chiarito di non possedere quanto richiesto dalla ricorrente, il gravame deve essere respinto.

Con riguardo, infine al ricorso nei confronti della Direzione Provinciale del Lavoro di ..... e della Prefettura ....., in ragione della mole di documenti richiesti e della verosimile non detenzione di alcunché di quanto domandato dalla ricorrente, la Commissione sospende la decisione chiedendo alle suddette amministrazioni di voler fornire chiarimenti al riguardo.

#### PQM

La Commissione, esaminato il ricorso e nei sensi di cui in motivazione, in parte lo dichiara inammissibile per incompetenza, in parte lo dichiara inammissibile ai sensi dell'art. 12, comma 7, lettera c) del D.P.R. n. 184/2006, in parte lo respinge ed in parte invita la Direzione Provinciale del Lavoro di ..... e la Prefettura ..... a fornire i chiarimenti di cui in parte motiva, interrompendo i termini della decisione.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Aeronautica Militare .....

#### FATTO

Il Sig. ....., in proprio, riferisce di aver presentato in data ..... u.s. istanza di accesso a ..... documenti, indicandone il numero di protocollo, siccome riferiti all'accedente, senza null'altro specificare.

Parte resistente ha concesso l'accesso a quanto richiesto, ad eccezione del documento recante il numero di protocollo ..... del ....., dichiarando essere il medesimo non ostensibile.

Contro tale diniego il ..... ha adito in termini la Commissione. Nella seduta plenaria dello scorso ....., la Commissione, tenuto conto che il diniego impugnato appariva generico nella parte in cui affermava essere il documento non ostensibile, senza specificare il motivo della non accessibilità, invitava parte resistente a meglio chiarire le ragioni del parziale diniego opposto al ricorrente, interrompendo nelle more i termini della decisione. L'amministrazione ha dato seguito all'incombente istruttorio, chiarendo che il documento è coperto da classifica di EPT, ovvero di "esclusivo per il titolare" che, alla luce di una Direttiva del 2020 emessa dallo Stato Maggiore dell'aeronautica, non ne consentirebbe l'ostensione.

#### DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. ....., la Commissione osserva quanto segue.

Preso atto della classifica di riservatezza chiarita dall'amministrazione e della circostanza sempre dedotta da quest'ultima che il richiedente potrà comunque richiedere all'autorità giudiziaria l'autorizzazione al rilascio di detto documento, ai sensi della legge n. 127/2004, art. 42, comma 8, la Commissione chiede a parte resistente di ulteriormente chiarire se il documento in questione sia riferito all'odierno ricorrente e se per il tramite di un eventuale oscuramento di parte del documento esso sia ostensibile al ricorrente, interrompendo nelle more i termini della decisione. In ogni caso si chiede di chiarire la natura giuridica della Citata Direttiva dello Stato Maggiore dell'aeronautica.

#### PQM

La Commissione invita parte resistente a fornire i chiarimenti di cui alla parte motiva, interrompendo nelle more i termini della decisione.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Vigili del Fuoco - .....

#### FATTO

Il Sig. ....., in proprio, riferisce di aver presentato in data ..... u.s. istanza di accesso al verbale di intervento dei vigili del fuoco in occasione dell'incendio di ..... autovetture posteggiate in prossimità dell'abitazione di proprietà dell'accidente; incendio che aveva provocato danni al balcone del suddetto appartamento. La richiesta veniva tutelata al fine di intraprendere azioni a tutela dei propri diritti.

Parte resistente ha adottato due note interlocutorie. La prima con la quale chiedeva di far constare il titolo di proprietà dell'appartamento in questione da parte dell'accidente (alla quale il ricorrente ha dato seguito trasmettendo visura catastale). La seconda con la quale chiedeva sempre al ricorrente di depositare il nulla osta della competente Procura della Repubblica al rilascio di quanto domandato.

Contro tale seconda nota, ritenuta di sostanziale diniego e comunque illegittima, il ..... ha adito la Commissione.

#### DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. .... la Commissione osserva quanto segue.

Non essendo chiaro il tenore della seconda nota dei Vigili del Fuoco, nella quale si fa riferimento ad un nulla osta della Procura della Repubblica che il ricorrente avrebbe dovuto produrre, la Commissione invita parte resistente a fornire chiarimenti in merito, interrompendo nelle more i termini della decisione.

#### PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, invita l'amministrazione di fornire i chiarimenti di cui in parte motiva. I termini della decisione restano interrotti.



**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Liceo Statale “.....” - .....

## FATTO

La Sig.ra ....., in proprio, riferisce di aver presentato in data ..... all'amministrazione resistente istanza di accesso civico generalizzato riferita alla procedura concorsuale indetta nell'anno ..... per dirigenti scolastici chiedendo di estrarre copia dei verbali di funzionamento dell'hardware utilizzato per lo svolgimento della prova scritta, nonché di conoscere i dati tecnici del pc utilizzato per la prova scritta, con particolare riferimento al sistema operativo utilizzato, la memoria ram e le dimensioni dell'hard disk presente, ai dati identificativi della tastiera del mouse e del video utilizzati, il codice seriale identificativo del computer utilizzato nonché al nominativo del tecnico che ha effettuato il controllo del pc prima dello svolgimento della prova scritta.

La richiesta veniva motivata in ragione della partecipazione dell'accedente alla suddetta procedura concorsuale all'esito della quale la medesima non veniva ammessa alla fase successiva in quanto la propria prova scritta non veniva salvata dal sistema informatico.

Parte resistente ha riscontrato la richiesta di accesso con nota del ..... con la quale parte resistente comunicava gli indirizzi web ove reperire i verbali di collaudo delle postazioni informatiche utilizzate per la procedura concorsuale, negando poi l'accesso ai documenti richiesti sulla scorta di quanto previsto dall'art. 5 bis, comma 2, lettera c) del d.lgs. n. 33/2013, chiarendo che comunque *“i pc utilizzati per il concorso di cui in argomento sono quelli in dotazione ai laboratori delle singole scuole, sedi della prova scritta, che all'inizio di ogni anno scolastico, come da prassi e su indicazione del referente della sicurezza informatica, vengono formattati e aggiornati ai nuovi sistemi operativi, il che non permetterebbe neppure alle varie scuole sede d'esame di fornire le informazioni richieste”*.

Contro tale diniego la ..... ha adito in termini la Commissione.

Parte resistente ha depositato memoria difensiva, insistendo per il rigetto del ricorso e specificando che, in ogni caso, quanto richiesto non sarebbe ostensibile, essendo trascorsi 5 anni dallo svolgimento della suddetta procedura, lasciando intendere di non possedere quanto richiesto.

## DIRITTO

Con riferimento al ricorso presentato dalla Sig.ra ..... la Commissione osserva quanto segue.

La richiesta di accesso è fondata sulle disposizioni di cui al d.lgs. n. 33/2013 che regola, all'art. 5, il c.d. accesso civico.

In tale contesto normativo concernente l'accessibilità dei documenti richiesti e negati da parte resistente ai sensi della menzionata disposizione normativa, la Commissione osserva di non essere competente e pronunciarsi stante l'istituzione, ad opera del medesimo decreto delegato, del responsabile della trasparenza cui vanno indirizzate le richieste di riesame relative a dinieghi opposti a domande di accesso civico.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile per incompetenza ai sensi del d.lgs. n. 33/2013.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** ASL ..... – .....

#### FATTO

Il sig. ....., in proprio, riferisce che a seguito delle difficoltà incontrate nel prenotare un esame diagnostico presso lo Studio ....., sin dal mese di ..... ha presentato numerose richieste alla ASL resistente preordinate ad acquisire informazioni sul regime di accreditamento da parte dell'amministrazione nei confronti del predetto studio diagnostico, nonché, in caso affermativo, se il centro in questione avesse la facoltà di selezionare le prestazioni da eseguire in regime di convenzione con il S.S.N..

Ne è seguito uno scambio di comunicazioni con le quali pare resistente ha dato riscontro alle richieste di informazioni del ricorrente, invitandolo anche presso i propri uffici per chiarire la vicenda.

In data ..... poi il ..... ha rinnovato la richiesta, chiedendo di accedere a tutti i documenti contenuti nel fascicolo relativo allo Studio .....

Non avendo ottenuto risposta, ha adito la Commissione. Parte resistente ha depositato memoria difensiva, affermando di aver riscontrato le richieste del ricorrente.

#### DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. .... la Commissione osserva quanto segue.

Preliminarmente si ritiene la competenza a decidere il gravame, stante la mancata istituzione del Difensore civico nella Regione ....., e ciò al fine di evitare che la mancanza del difensore civico costituisca una lesione del diritto di difesa del cittadino.

Rilevato che le numerose richieste di informazioni sono state evase da parte resistente, che ha anche invitato il ricorrente a recarsi presso i propri uffici per chiarire la vicenda /senza che il ricorrente aderisse a tale invito) e che la richiesta di accesso al fascicolo dello Studio ..... fa emergere un controinteressato all'ostensione, noto al ricorrente, ed a cui andava notificato il gravame, la Commissione, preso atto della mancata notifica in questione da parte del ricorrente, dichiara il ricorso inammissibile.

#### PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, ai sensi dell'art. 12, comma 4, lettera *b*), e comma 7, lettera *c*) del D.P.R n. 184, 12 aprile 2006, lo dichiara inammissibile.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Casa di Reclusione – .....

#### FATTO

Il Sig. ....., in proprio e nella qualità di assistente capo della polizia penitenziaria in servizio presso l'Istituto resistente, riferisce di aver presentato in data ..... istanza di accesso preordinata all'esibizione dei documenti relativi alla domanda presentata dall'accidente e successivamente rigettata, di posticipare le proprie ferie in data diversa da quella precedentemente comunicata dal Sig. ....

La richiesta veniva motivata a fini di tutela in via amministrativa avverso il detto rigetto, tenuto anche conto che lo spostamento richiesto era dettato dall'esigenza di prendere parte ai preparativi del ..... della .....

Non avendo ottenuto risposta nei trenta giorni successivi, contro il silenzio rigetto formatosi, il Sig. ....ha adito in termini la Commissione. In data ..... è pervenuta nota di parte resistente con la quale si dà atto che parte resistente ha invitato il ricorrente ad esercitare il chiesto accesso presso i propri Uffici.

#### DIRITTO

Con riferimento al ricorso presentato dal Sig. .... la Commissione, preso atto della nota di parte resistente di cui alle premesse in fatto, ne rileva l'improcedibilità per cessazione della materia del contendere.

#### PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara improcedibile per cessazione della materia del contendere.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** MINISTERO DELL'AMBIENTE - Direzione generale patrimonio naturalistico

#### FATTO

Il Sig. .... in data ..... ha chiesto all'amministrazione resistente di poter accedere alla seguente documentazione: «*nota del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 14 ....., n. ...., di annullamento della deliberazione del Consiglio direttivo dell'Ente parco nazionale del ....., ....., ....., del ....., n. ...., d'individuazione della ..... di candidati per la nomina all'incarico di Direttore del ridetto Parco nazionale*».

La richiesta veniva motivata come segue “*in qualità di partecipante all'avviso pubblico per l'individuazione di una rosa di ..... nominativi da sottoporre al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per il conferimento dell'incarico di ....., ai sensi dell'articolo 9, comma 11, della Legge 394/1991 e ss.mm. ed ii., del ....., Prot. ...., ravvisato che tale procedura è stata definita con deliberazione del Consiglio direttivo del ....., n. ...., con individuazione della relativa ..... di candidati, atto a sua volta annullato con nota del dicastero del ....., n. ...., che peraltro non risulta pubblicato a sito web nella sezione 'Amministrazione trasparente', al fine di acquisire il ridetto atto ministeriale d'annullamento della procedura, ravvisato che lo status di candidato della ridetta procedura radica l'interesse all'acquisizione degli atti richiesti accessibili in quanto atti endoprocedimentali, ex artt. 7 e 10, l. 241/1990, ivi compresa la ridetta nota di annullamento dell'esito della procedura di designazione della ..... di candidati, né per l'effetto sussiste esigenza di tutela della riservatezza dei restanti candidati nelle procedure concorsuali ovvero comparative laddove l'invio della candidatura determina accettazione del confronto valutativo”.*

Parte resistente ha fornito riscontro all'istanza in data ....., negando l'accesso in ragione dell'assenza di interesse qualificato in capo all'accedente.

Contro tale nota il ..... ha adito in termini la Commissione.

Parte resistente ha depositato memoria difensiva con la quale da atto che il ricorrente ha già formulato identica richiesta di accesso sulla quale si è innescato un precedente ricorso alla scrivente Commissione, deciso, nel senso della parziale inammissibilità e parziale infondatezza, nella seduta dello scorso ..... e, successivamente, in sede di ricorso per revocazione (con conseguente pronuncia di inammissibilità per assenza di errore di fatto censurabile).

DIRITTO

Con riferimento al ricorso presentato dal Sig. .... la Commissione, considerato di essersi già pronunciata sulla questione come rilevato nelle premesse in fatto, lo dichiara inammissibile.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** .....

## FATTO

Il Sig. in data ..... in data ..... ha chiesto all'amministrazione resistente di poter accedere alla seguente documentazione: *«di avere copia degli atti formati e detenuti dall'ente in relazione al ridetto procedimento di esclusione dalla procedura concorsuale in oggetto»*.

La richiesta veniva motivata come segue *“in qualità di candidato della procedura concorsuale in oggetto, ravvisato l'esclusione dalla medesima procedura come da elenco ammessi alla prova orale pubblicata a sito web, rilevata la necessità d'acquisire gli atti formati e detenuti dall'ente in relazione al ridetto procedimento di esclusione dalla procedura concorsuale al fine d'ogni esigenza di trasparenza”*.

Parte resistente ha fornito riscontro all'istanza in data ....., ostendendo ad avviso del ricorrente solo in parte la documentazione richiesta e comunque rilasciando documenti in parte coperti da omissis.

Contro tale nota del ..... il ..... ha adito in termini la Commissione.

In particolare nel ricorso il ..... si duole della mancata ostensione dei seguenti documenti: *“1.- atti delle «verifiche d'ufficio» compiute dalla commissione esaminatrice in punto dichiarazioni rese, quali richiamate a pagina ..... del verbale n. .... del ..... e dunque atti formati e detenuti per svolgere le ridette verifiche d'ufficio che configurano atti endoprocedimentali; 2.- «certificato del casellario giudiziale, acquisito agli atti», quale richiamato a pagina ..... del ridetto verbale n. ...., cit.; 3.- atti eventuali formati e detenuti successivamente all'ultimo atto osteso, id est il ridetto verbale n. ...., cit., laddove alcunché viene comunicato in materia in sede di riscontro; 4.- omissis apposti nella parte del ridetto verbale n. ...., cit., pagina ....., punti 1. ed eventualmente anche 2., laddove si disserta sulla posizione del candidato ricorrente”*. Parte resistente ha depositato memoria difensiva fornendo una differente prospettazione della fattispecie per cui è ricorso, con particolare riferimento ad una nuova istanza di accesso inoltrata in data ..... con la quale il ricorrente chiedeva i documenti specificati sopra, rispetto ai quali in data ....., seguiva il riscontro dell'amministrazione che trasmetteva *“copia della comunicazione con cui l'Ente ha dato corso alle verifiche d'ufficio (al punto 1- nota prot. .... del .....) e il conseguente riscontro della Procura della Repubblica del Tribunale di ....., ossia copia del casellario giudiziario acquisito d'ufficio dalla scrivente Amministrazione (al punto 2 – assunto al prot. n. .... del .....). Si conferma, altresì, che non esistono ulteriori atti utilizzati dalla Commissione per le proprie valutazioni”*. Sempre nella detta memoria parte resistente chiarisce che gli omissis apposti ai documenti in prima battuta rilasciati al ricorrente riguardavano dati di altri

candidati, come tali ultronei rispetto alla richiesta di accesso. Concludeva quindi per l'inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso.

## DIRITTO

Con riferimento al ricorso presentato dal Sig. .... la Commissione osserva quanto segue.

Preso atto della nota di parte resistente e della circostanza che i documenti oggetto della seconda istanza di accesso sono stati consegnati al ricorrente (il quale peraltro ha depositato ricorso in data ....., senza menzionare l'accoglimento del .....) ne rileva in parte l'improcedibilità per cessazione della materia del contendere ed in parte, quanto ai documenti coperti da *omissis*, l'inammissibilità, essendo i dati oscurati riferiti ad altri candidati e non avendo il .... precisato il proprio interesse difensivo al riguardo, essendo stato escluso dalla procedura comparativa di che trattasi.

## PQM

La Commissione, esaminato il ricorso e nei sensi di cui in motivazione, in parte lo dichiara improcedibile per cessazione della materia del contendere ed in parte inammissibile.



**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Liceo Artistico .....

### FATTO

La sig.ra ....., in proprio e nella qualità di docente di ruolo presso il Liceo resistente, riferisce di aver presentato in data ..... u.s. domanda di accesso ai seguenti documenti: 1) fascicolo relativo alla domanda di aggiornamento ...../..... con la relativa documentazione del prof. ....; 2) atto di rinuncia nomina dirigente scolastico, ....., eventuale certificato medico se prodotto – Prof. ....; 3) registro presenze in servizio Prof. ....

A sostegno della predetta istanza la docente ..... adduceva la mancata depennazione dagli incarichi di presidenza in capo al .....

Parte resistente negava l'accesso con nota del ....., rilevando con esclusivo riferimento al punto 3 della richiesta ostensiva che l'accedente non avesse titolo per accedere al registro delle presenze, essendo in parte qua la domanda di accesso finalizzata ad un controllo generalizzato.

Avverso tale diniego la ..... ha adito in termini la Commissione, chiarendo che l'acquisizione del registro delle presenze le è indispensabile per tutelare la propria posizione in graduatoria, che la vede collocata immediatamente dietro il prof. ....

### DIRITTO

Sul ricorso presentato dalla Sig.ra ..... la Commissione osserva quanto segue.

La richiesta di accesso, per come formulata, in effetti non lascia trasparire un interesse qualificato all'ostensione. Ed invero, non si ravvisa un collegamento tra l'accesso al registro delle presenze (su cui, per come formulato il ricorso, parte ricorrente ha agito presso la scrivente Commissione) e la tutela della propria posizione in graduatoria, come rilevato nel provvedimento di diniego impugnato.

Per tali motivi il ricorso deve dichiararsi inammissibile.

### PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** .....

## FATTO

La Sig.ra ....., in proprio, riferisce di aver presentato in data ..... istanza di accesso alla seguente documentazione: *“se la società detiene ancora archivio degli atti del personale in servizio negli anni ..... al fine d'acquisire copia del contratto di lavoro, buste paga, atti di liquidazione TFR ed ogni altro atto relativo all'intercorso rapporto di lavoro e relativi emolumenti liquidati al citato fratello deceduto già dipendente .....”*.

La richiesta era motivata come segue: *“in qualità di coerede legittimaria del fratello ..... nato a ..... il ..... ed ivi deceduto il ....., C.F. ....., già dipendente negli anni ..... della ex società ..... assorbita dalla multinazionale in indirizzo, al fine di acquisire elementi in ordine alle entrate ed all'attività lavorativa svolta dal fratello deceduto ..... per finalità di divisione ereditaria”*.

Parte resistente non ha fornito riscontro nei trenta giorni successivi all'istanza e, pertanto, in termini, la Sig.ra ..... ha adito la Commissione.

Parte resistente ha depositato memoria difensiva eccependo la propria natura privatistica, e dunque la non applicabilità nei propri confronti della normativa sull'accesso documentale, rilevando comunque, in ragione del lungo lasso di tempo intercorso, di non detenere quanto richiesto siccome distrutto per decorrenza dei termini di conservazione.

## DIRITTO

Sul ricorso presentato dalla Sig.ra ..... si osserva quanto segue.

Preso atto della nota di parte resistente che dichiara la non detenzione di quanto richiesto dalla ricorrente per essere stati i documenti distrutti a causa del decorso del tempo relativo all'obbligo di conservazione nonché della circostanza per cui parte resistente è una società per azioni di cui non si dà conto dell'eventuale attività di rilevante interesse pubblico dalla medesima svolta, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

## PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Ufficio Scolastico Regionale per .....

#### FATTO

La Sig.ra ..... ha partecipato ad una procedura concorsuale indetta con D.D. n. .... / ..... per la classe di concorso ....., sostenendo la relativa prova scritta senza superarla. In data ..... la ricorrente ha presentato un'istanza di accesso agli atti, per chiedere copia della griglia di valutazione utilizzata; del verbale della commissione della giornata in cui è stato corretto l'elaborato; copia della prova scritta della scrivente; nonché del candidato risultato idoneo ....., Deducendo la formazione del silenzio rigetto la ricorrente ha adito nei termini la Commissione chiedendone il riesame.

L'Amministrazione ha inviato una nota nella quale dà atto di aver riscontrato l'istanza d'accesso, con l'invio all'accedente della documentazione richiesta, seppur con ritardo a causa dell'aggravio di lavoro determinato dall'ingente mole di istanze di accesso pervenute nella procedura concorsuale *de qua*.

#### DIRITTO

La Commissione, preso atto della dichiarazione dell'Amministrazione in ordine all'invio della documentazione richiesta, di cui la Commissione non ha ragione di dubitare, dichiara cessata la materia del contendere per avvenuto accesso.

#### PQM

La Commissione dichiara improcedibile il ricorso per cessazione della materia del contendere.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali

## FATTO

Il Sig. ....., tramite l'Avv. .... ha presentato, in data ....., al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali un'istanza finalizzata alla corretta attribuzione della proprietà dell'equino ....., chiedendo di prendere visione ed estrarre copia:

- della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del cavallo ..... a firma di ..... e ordine di protocollo;
- comunicazione M.P.A.A.F. prot. n ..... del .....
- comunicazione M.P.A.A.F. prot. n. ....del .....
- lettera .....
- lettera dell'Avv. .... per conto del Sig. ....

Successivamente, in data ....., il Sig. .... ha presentato un sollecito al Ministero, chiedendo, altresì, copia della denuncia di nascita del cavallo .....

Deducendo la formazione del silenzio rigetto, il Sig. ....., tramite il proprio difensore, ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso.

Il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ha inviato una nota nella quale ha dato atto di aver inviato al difensore dell'accedente, in data ....., la documentazione richiesta in possesso dell'Amministrazione, ad esclusione della lettera dell'Avv. ....., non rinvenuta agli atti.

## DIRITTO

La Commissione, con riguardo ai documenti richiesti in data ....., prende atto della dichiarazione dell'Amministrazione di aver inviato all'accedente tutta la documentazione in suo possesso, richiesta con la prima istanza d'accesso, anteriormente alla richiesta di riesame presentata dal ricorrente ma, per completezza istruttoria, ritiene necessario verificarne l'effettiva ricezione da parte del Sig. .... Si richiede, pertanto, all'Amministrazione di voler inviare alla Commissione le ricevute di accettazione e consegna del provvedimento di riscontro – già trasmesso a questa Commissione ed al ricorrente di dare conferma dell'avvenuta ricezione. Nelle more del predetto incombenza istruttoria i termini di legge rimangono interrotti.

In ossequio al principio di economicità, l'Avv. ...., ove avesse effettivamente ricevuto la pec del ....., eventualmente non rilevata per mero errore, ben potrebbe rendere relativa dichiarazione in tal senso alla Commissione.

Quanto, invece, alla successiva richiesta del ..... con cui il Sig. ...., oltre a sollecitare la risposta del Ministero, ha chiesto di avere la copia della denuncia di nascita del cavallo ....., si rileva che alla richiesta di riesame non risultano allegate le copie di accettazione e consegna della pec al Ministero delle Politiche Agricole e, pertanto, si invita la parte ricorrente a fornire copia dell'avvenuta ricezione da parte dell'Amministrazione adita della nuova richiesta, interrompendo, nelle more dell'adempimento di tale predetto incumbente istruttorio, i termini di legge.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi sospende la decisione invitando ciascuna parte ad adempiere agli incumbenti istruttori di cui in motivazione, nelle cui more i termini di legge rimangono interrotti.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione:** Comando Generale Arma dei Carabinieri

### FATTO

Il Sig. ....., appuntato dei Carabinieri in quiescenza, ha presentato, in data ....., alle diverse articolazioni dell'Amministrazione in intestazione, diverse richieste formali di visione/estrazione di copia della seguente documentazione, tutta riguardante l'istante medesimo, al fine di tutelare in via giurisdizionale la propria posizione lavorativa quale vittima del dovere, chiedendo, in particolare:

- Al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri copia dei servizi prestati quali vigilanze ed ordini di Servizio, compresi relazioni ed annotazioni di P.G., nonché di copia del premio in denaro concesso per un intervento in servizio;
- All'infermeria CC di ..... e ....., la documentazione sanitaria afferente l'infermità riportata a seguito di infortunio sul lavoro ed a seguito di sinistro stradale (in servizio); documentazione inerente servizi di traduzione detenuti e di vigilanze fisse ed ordine pubblico; nonché eventuali relazioni/annotazioni di P.G.
- Al Comando Stazione Carabinieri -Radiomobile di ....., documentazione probatoria relativa ad un intervento durante una rapina; nonché proposta di encomio da parte del comandante dell'aliquota radiomobile;
- Al R.O.N.O. -Centrale Operativa di ....., documentazione relativa ad un intervento per fermare l'intento di suicidio di un uomo di gettarsi dal secondo piano della palazzina in cui viveva.

Le diverse articolazioni dell'Amministrazione acceduta hanno ritenuto che l'istanza d'accesso non rivestisse i requisiti previsti dall'art. 25, co. 2, della Legge n. 241 del '90, essendo la motivazione adottata non attuale, generica e non corrispondente a situazioni giuridicamente tutelate, come disposto dall'art. 2, co 1 del D.P.R. 184/2006. Per questo motivo le Amministrazioni hanno invitato il ricorrente a perfezionare la richiesta integrandola con procura firmata in calce dall'interessato. Il Sig. .... rispondeva che l'istanza era motivata dall'acquisizione di documentazione personale ai sensi e per gli effetti della L. 241/90 e ss.mm. e dalla L. 243/2006 e ss.mm. recante la disciplina delle norme in favore delle cd. vittime del dovere, dalla L. 206/2004 (Legge finanziaria per le cd. Vittime del dovere), dalla L. 302/90 e ss.mm. ed ii. Sulla perdita del lavoro per causa di servizio delle sole vittime del dovere).

L'interessato ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego/differimento serbato dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha fatto pervenire numerose memorie, nelle quali si conferma il diniego all'accesso in quanto la richiesta sarebbe carente di motivazione (*“l'interessato chiedeva un numero cospicuo di atti amministrativi, attinenti ai servizi d'istituto svolti dall'interessato e non di carattere personale, risalenti agli anni ..... e senza specificarne l'interesse diretto concreto, e soprattutto attuale, vista la datazione degli atti, corrispondenti ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti per i quali è stato richiesto l'accesso...”*). La regolarizzazione richiesta dall'Amministrazione, inoltre, non veniva ritenuta sufficiente, poiché a suo dire contenente *“una sterile citazione di norme...”*. Si duole, inoltre, l'Amministrazione che l'istanza d'accesso sarebbe stata motivata con la necessità di proporre nuove istanze afferenti la materia delle vittime del dovere, ma che tale procedura non sarebbe assolutamente corretta, atteso che, la fase istruttoria delle istanze è a carico esclusivo dell'Amministrazione che, ricevuta la richiesta, si attiva nella ricerca degli atti attinenti la domanda per addivenire al provvedimento finale. Pertanto, prosegue l'Amministrazione, l'interessato non avrebbe alcuna necessità di allegare documenti probatori rientrando tale onere nelle esclusive competenze dell'Amministrazione. Infine, poiché nonostante l'invito alla regolarizzazione l'istante non ha in alcun modo chiarito la motivazione giuridica sottesa, ed allo stesso è stato già riconosciuto lo *status* di vittima del dovere, appare ancora più inspiegabile la natura della richiesta, stante la tipologia degli atti richiesti. Da qui la conferma del rigetto dell'istanza d'accesso.

## DIRITTO

Nel merito il ricorso è fondato venendo in rilievo il diritto di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990. I documenti richiesti, infatti, riguardano la sfera giuridica dell'accedente e, pertanto, l'interesse dell'accedente deve ritenersi sempre attuale. Cionondimeno, qualora tra i documenti richiesti ve ne siano alcuni che involgano i dati di soggetti terzi, ben potrà l'Amministrazione accogliere l'istanza dell'accedente, predisponendo le necessarie cautele (come l'oscuramento dei dati) volte a tutelare la privacy di eventuali soggetti terzi.

Inoltre, la Commissione osserva che, ai sensi del comma 7 dell'art. 24 della legge n. 241/1990, l'accesso deve (comunque) essere garantito quando la conoscenza dei documenti richiesti sia necessaria per curare o per difendere interessi giuridici, anche a prescindere dalla concreta azionabilità in giudizio.

Come ribadito in un recente arresto dal Consiglio di Stato, infatti, *“Il diritto di accesso ai documenti amministrativi, oltre ad essere funzionale alla tutela giurisdizionale, consente agli amministrati e, più in generale, ai cittadini di orientare i propri comportamenti sul piano sostanziale per curare o difendere i loro interessi giuridici, con la conseguenza che esso può essere esercitato in connessione a un interesse giuridicamente rilevante, anche se non sia ancora*

*attuale un giudizio nel corso del quale siano da utilizzare gli atti così acquisiti .... difatti l'interesse alla conoscenza dei documenti amministrativi è di suo un bene della vita autonomo, meritevole di tutela separatamente dalle posizioni sulle quali abbia poi ad incidere l'attività amministrativa, eventualmente in modo lesivo, in contrapposizione al sistema, in vigore sino all'emanazione della l. n. 241 del 1990, fondato sulla regola generale della segretezza dei documenti amministrativi?* (Consiglio di Stato, sez. V , 05/08/2020 , n. 4930).

Nel caso in esame l'accedente ha fatto richiesta di atti attinenti al suo percorso professionale e, pertanto, al di là dell'eventuale tutela della riservatezza dei terzi, che ben può essere tutelata dall'Amministrazione con le accortezze già indicate, il diritto all'accesso sussiste riguardando i documenti richiesti la sua sfera giuridica.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso.



**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Ministero dell'Interno. Prefettura di .....

#### FATTO

La Sig.ra ..... ha presentato nel ..... una richiesta volta ad ottenere la cittadinanza italiana. In data ....., tramite l'Avv. ....., ha presentato alla Prefettura di ..... un'istanza di accesso, chiedendo di accedere a tutti gli atti e provvedimenti predisposti dall'Ufficio in intestazione, in relazione alla richiesta di cittadinanza. Deducendo la formazione del silenzio rigetto, la ricorrente ha presentato, tramite il difensore, richiesta di riesame a questa Commissione, dolendosi della mancata risposta dell'Amministrazione.

#### DIRITTO

Il ricorso deve dirsi fondato e, quindi, meritevole di essere accolto poiché la ricorrente vanta un interesse endoprocedimentale ad accedere alla documentazione richiesta, previsto e tutelato dagli artt. 7 e 10 della Legge 241/'90, con riferimento al procedimento di attribuzione della cittadinanza italiana. L'amministrazione adita dovrà pertanto consentire l'accesso ai documenti oggetto d'istanza.

#### PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e per l'effetto invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza d'accesso nei sensi di cui in motivazione.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** AGEA

FATTO

La Sig.ra ....., comproprietaria di un terreno adibito ad uso agricolo nel Comune di ....., presentava un'istanza d'accesso all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in data ....., al fine di effettuare una precisa dichiarazione dei redditi e di autocertificazioni reddituali, domandando l'ostensione della seguente documentazione:

1. Copia della dichiarazione resa il ..... all'Organismo Pagatore AGEA con la domanda AGEA ..... (Scheda validazione/fascicolo prot. n. AGEA. ....)", del ....., con eventuali allegati;
2. Copia della trasmissione del documento di cui al punto 1, da AGEA al Catasto dei terreni, con eventuali allegati;
3. Copia della Variazione catastale protocollo n. .... (n. ..../.....), in atti al catasto dal .....
4. Eventuale documentazione fotografica allegata o comunque riferibile al punto 1;
5. Eventuale documentazione fotografica allegata o comunque riferibile al punto 3;
6. Eventuale copia della comunicazione/notifica della variazione colturale di cui ai punti 1 e/o 3.

Lamentando la formazione del silenzio rigetto sull'istanza presentata, la Sig.ra .....adiva, nei termini, la Commissione affinché riesaminasse il caso, *ex art. 25 della legge n. 241/1990* ed adottasse le conseguenti determinazioni. L'Amministrazione faceva pervenire una memoria nella quale dava atto di aver individuato, tramite il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (Sian), un soggetto controinteressato all'accesso, comproprietario di una particella oggetto dell'istanza di accesso della ricorrente, e di aver dato a quest'ultimo pronta comunicazione della richiesta d'accesso formulata dalla ricorrente. L'Amministrazione acceduta dichiarava, altresì, che, spirati i termini per l'opposizione all'istanza d'accesso da parte del controinteressato, e valutata l'eventuale opposizione, "*emetterà senza indugio un provvedimento di accoglimento o di diniego motivandone le ragioni*".

Per questi motivi la Commissione, nella seduta del ....., preso atto della dichiarazione dell'Agea contenuta nella memoria di cui alle premesse in fatto di aver provveduto, come documentato, all'integrazione del contraddittorio nei confronti del controinteressato, sospendeva la decisione, rimanendo *medio tempore* interrotti i termini di legge, ed invitava l'Amministrazione a comunicare l'esito dell'istanza d'accesso.

È pervenuta una memoria della ricorrente nella quale si dà atto dell'avvenuto accesso, in cui, tuttavia, si lamenta che sarebbero stati inviati i documenti "domanda unica all'organismo pagatore

AGEA” ed una “scheda di validazione”, nonché una lettera accompagnatoria, che la ricorrente ha allegato, prive di dati indispensabili alla validità ed efficacia dei documenti e imprescindibili per la loro completezza, quali i nomi degli operatori responsabili della corretta compilazione dello stesso nonché firme e/o firme elettroniche; manca una eventuale firma olografa e/o digitale del richiedente e/o dell’operatore responsabile della compilazione, non essendo chiaro se tali elementi siano stati eliminati o se manchino per “motivi di privacy”. Deduce ancora la ricorrente che senza le informazioni di cui ai punti precedenti i documenti non possono comunque essere ritenuti validi essendo mancante di firma/firme elettroniche/deleghe o altro, insistendo nel richiedere i documenti integrali con timbri, firme olografe e/o firme elettroniche.

Nella lettera dell’Amministrazione che è stata allegata dalla ricorrente, l’Agea ha precisato di aver concesso l’accesso dei documenti in suo possesso, e di aver inoltre eliminato dai documenti ostenesi eventuali informazioni relative a dati protetti dalla disciplina legislativa in materia di privacy.

#### DIRITTO

La Commissione, preso atto della dichiarazione dell’Amministrazione di aver concesso l’accesso relativamente ai documenti di cui è in possesso, e rilevato che, quanto alle modalità dell’ostensione, l’Amministrazione acceduta ha ritenuto di dover tutelare la privacy di altri soggetti; considerato, altresì, che a nulla rileva la doglianza relativa alla mancanza di firme o altro, non potendo la stessa Amministrazione modificare i documenti richiesti ma solo consentirne l’accesso, ove già esistenti, ed allo stato degli atti, senza poterne modificare il contenuto, non può che ritenere cessata la materia del contendere.

#### PQM

La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo dichiara improcedibile per cessazione della materia del contendere.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Ministero della Giustizia. Casa Circondariale di .....

#### FATTO

Il Sig. .... ha presentato in data ..... un'istanza di accesso agli atti del proprio fascicolo personale, indirizzata alla Casa Circondariale di ....., motivando la richiesta con la necessità di "tutela personale". L'Amministrazione adita ha consentito parzialmente l'accesso in data ..... e, contro tale parziale diniego, il ricorrente ha presentato, in data ....., richiesta di riesame a questa Commissione.

L'Amministrazione ha inviato una memoria rappresentando che il solo atto sottratto all'accesso è stato una relazione di servizio a firma del Comandante del reparto, in virtù del Regolamento D.M. n. 115 del 1996, che espressamente esclude dall'accesso agli atti le relazioni di servizio.

#### DIRITTO

La Commissione osserva che la richiesta di riesame deve considerarsi tardiva, essendo stata proposta oltre il prescritto termine di trenta giorni dalla formazione del rigetto sull'istanza d'accesso presentata dall'accedente.

#### PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso irricevibile perché tardivo.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Ministero dell'Istruzione. Istituto Scolastico .....

## FATTO

Il Sig. .... ha presentato al Ministero dell'Istruzione, al Cineca ed all'Istituto Scolastico .....-..... di ....., un'istanza di accesso civico generalizzato alla seguente documentazione:

- *“Verbali di verifica di funzionamento dell'hardware utilizzato per lo svolgimento della prova scritta;*
- *Dati tecnici del pc utilizzato per lo svolgimento della prova scritta, con particolare riferimento al sistema operativo utilizzato, alla memoria ram e alle dimensioni dell'hard disk presente;*
- *I dati identificativi della tastiera, del mouse e del video utilizzati;*
- *Il codice seriale identificativo del computer utilizzato;*
- *Nominativo del tecnico che ha effettuato il controllo dei pc prima dello svolgimento della prova scritta”*

Tale istanza è stata presentata testualmente *“ai sensi e per gli effetti della normativa richiamata in merito al diritto dell'Accesso Civico generalizzato”*.

Rispettivamente in data ..... e ....., la Direzione generale del personale scolastico del Miur e l'Istituto .....-..... hanno in parte negato l'accesso.

Avverso tali provvedimenti il Sig. .... ha adito, con due autonomi ricorsi, la Commissione affinché valutasse la legittimità del comportamento delle Amministrazioni ed assumesse le conseguenti determinazioni.

Sia il Miur che l'Istituto scolastico .....-..... hanno depositato articolate note di chiarimenti, quest'ultimo anche fornendo le informazioni richieste.

## DIRITTO

Preliminarmente la Commissione, stante la connessione soggettiva ed oggettiva riunisce i ricorsi, rilevando, altresì, la propria incompetenza, in quanto, come chiarito dal Consiglio di Stato (Ad. plen., 02/04/2020, n. 10), la domanda di accesso va valutata nei termini in cui è stata formulata dal ricorrente.

Al riguardo il Consiglio di Stato ha rilevato che *“...electa una via in sede procedimentale, alla parte è preclusa la conversione dell'istanza da un modello all'altro, che non può essere né imposta alla pubblica amministrazione né ammessa - ancorché su impulso del privato - in sede di riesame o di ricorso giurisdizionale, ferma restando però, come si è già rilevato, la possibilità di strutturare in termini alternativi, cumulativi o condizionati la pretesa ostensiva in sede procedimentale”*.

Poiché, nel caso di specie, l'istanza di accesso è stata proposta, espressamente, ai sensi della disciplina sull'accesso civico generalizzato, peraltro su carta intestata di uno Studio legale, e che è stata esaminata da ciascuna Amministrazione ai sensi di tale disciplina, la Commissione non può che rilevare la propria incompetenza a decidere il relativo ricorso, in quanto l'art. 5 comma 7 del citato D.lgs. 33/2013 radica, invero, tale competenza in capo al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza al quale l'istante può presentare richiesta di riesame.

In caso di riesame, poi, a fronte del diniego o di risposta parziale da parte del Responsabile, il richiedente, ai fini della tutela del proprio diritto, può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'art. 116 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

PQM

La Commissione, previa riunione dei due ricorsi, li dichiara inammissibili per incompetenza.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Guardia di Finanza di .....

## FATTO

Il Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di ..... ha sottoposto ad una verifica fiscale la ditta individuale “.....” di ....., a conclusione del quale è stato redatto un processo verbale di contestazione, stante la rilevata irregolare tenuta della contabilità, in violazione della normativa tributaria. Successivamente l’Agenzia delle Entrate ha emesso un avviso di accertamento per l’anno di imposta .....

Per questo il Sig. ....., a mezzo dell’Avv. ....., ha presentato un’istanza di accesso agli atti chiedendo copia dei verbali giornalieri della verifica effettuata dalla Guardia di Finanza Tenenza di ....., come da processo verbale di constatazione emesso dalla stessa Guardia di Finanza Tenenza di ..... e relativo agli anni d’imposta ...../...../...../....., ed i questionari inviati ai clienti identificati della Ditta il .....

Con provvedimento del ....., la Guardia di Finanza ha consentito in parte l’accesso, negandolo relativamente ai questionari in quanto: *“Relativamente alla richiesta trasmissione/visione dei questionari inviati ai clienti de “i dati estrapolati dagli stessi ed utilizzati ai fini fiscali, sono stati ampiamente rendicontati negli allegati da 1 a 4 al PC di Constatazione già in possesso della parte e che, ad ogni buon conto, si trasmettono nuovamente. Inoltre, ogni ulteriore informazione riportata nei citati questionari è di carattere personale rappresenta un dato sensibile dei sottoscrittori (indirizzo, numero di telefono ecc) Nel merito l’istanza è quindi carente del requisito oggettivo, in quanto il contenuto degli atti finalizzato al diritto di tutela del Sig. .... è già a conoscenza dello stesso ed, inoltre, sussiste un possibile pregiudizio della tutela della privacy dei controinteressati, tenendo conto anche delle aspettative di confidenzialità e di non prevedibilità delle conseguenze derivanti dalla diffusione di tali dati.”* Avverso tale provvedimento il ricorrente ha adito, nei termini, la Commissione affinché riesaminasse il caso e adottasse le conseguenti determinazioni.

## DIRITTO

Il ricorso deve dirsi fondato e meritevole di essere accolto vantando il ricorrente un interesse endoprocedimentale all’accesso richiesto, previsto e tutelato dagli artt. 7 e 10 della legge 241/90. Il parziale diniego dell’Amministrazione è, infatti, destituito di fondamento, in quanto l’accedente ha diritto all’ostensione degli atti che lo riguardano e dal quale è scaturito l’avviso di accertamento. I documenti in oggetto, inoltre, immediatamente riferentisi all’istante medesimo, sono stati chiesti per la

tutela anche giudiziale della posizione giuridica del richiedente e, pertanto, l'Amministrazione adita dovrà altresì consentirne l'accesso ai sensi dell'art. 24 comma 7 della legge 241/90, eventualmente oscurando i dati sensibili dei soggetti terzi interessati. Infatti, non solo il contribuente ha diritto di accedere agli atti formati nel corso di una verifica fiscale, conclusasi con l'emissione di avvisi di accertamento avverso i quali l'interessato può proporre impugnazione pendente avanti alla commissione tributaria, costituendo uno strumento a tutela di situazioni giuridicamente rilevanti ma, oltretutto, *“ai sensi dell'art. 24, l. 7 agosto 1990 n. 241, e dell'art. 8 comma 5, d.P.R. 27 giugno 1992 n. 352, non sussiste in capo a soggetti terzi alcun interesse ad opporsi alla domanda di accesso ai questionari utilizzati nel corso di una verifica fiscale, proposta dal soggetto sottoposto alla verifica stessa, trattandosi di documenti concernenti l'attività di questo, e non attinenti la sfera personale di soggetti terzi”* (T.A.R., Milano, sez. I, 19/09/1996, n. 1369).

### PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.



**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Inps di .....

## FATTO

La Sig.ra ....., tramite l'Avv. ....., ha presentato un'istanza di accesso agli atti all'Inps di ....., in qualità di erede del Signor ....., al fine di richiedere i cedolini del trattamento pensionistico di ....., con la specifica della composizione dei trattamenti percepiti, motivando la richiesta di accesso agli atti con la necessità di acquisire i documenti essendo in corso un contenzioso con la madre e la sorella della richiedente, rispettivamente moglie e figlia del *de cuius*, in relazione alla suddivisione dei beni caduti in successione. Infatti, mentre la pensione di anzianità rientra nella comunione dei beni, non così per quella di invalidità; pertanto, vengono in questo modo modificate le quote di divisione dell'eredità con evidente abuso in danno dell'istante.

L'Inps di ..... ha negato l'accesso, ritenendo che *“la richiesta non può essere accolta in quanto le informazioni richieste per "successione ereditaria e conseguente divisione" attengono a documenti e somme erogate al Signor ..... che in vita poteva liberamente disporre”*.

Per questo la ricorrente si è rivolta, tramite il proprio difensore, alla Commissione, chiedendo di riesaminare il caso ed adottare le conseguenti determinazioni. L'Amministrazione ha fatto pervenire una memoria nella quale spiega le ragioni dell'opposto diniego, specificando, in aggiunta a quanto già espresso, che la richiesta di accesso risultava carente nella motivazione dell'interesse dell'istante e nell'indicazione generica di cedolino di pensione senza specificare la tipologia delle prestazioni percepite dal *de cuius*; inoltre, poiché nella richiesta viene fatto riferimento ad un contenzioso in corso fra la Sig.ra ..... e gli altri familiari, l'Amministrazione acceduta ha ritenuto che spettasse all'autorità giudicante disporre l'esibizione di atti e documenti o autorizzare l'Amministrazione interessata a rilasciare le informazioni che riterrà necessarie per decidere la controversia.

## DIRITTO

Il ricorso deve dirsi fondato e meritevole di essere accolto in quanto la ricorrente, nella sua qualità di erede, è titolare di un interesse qualificato ad accedere ai chiesti documenti, al fine di difendere i propri diritti ed interessi. Infatti, la qualifica di erede rappresenta, ex art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990, una situazione giuridicamente rilevante che legittima a pretendere l'esibizione di atti potenzialmente capaci di giovare alla salvaguardia della posizione ereditaria dell'istante.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e per l'effetto invita l'Amministrazione resistente a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Organismo Indipendente di Valutazione dell'.....

#### FATTO

La signora ..... si rivolge alla Commissione lamentando il silenzio serbato dall' Organismo Indipendente di Valutazione dell'..... alla richiesta d'accesso – presentata nel novembre ..... - alla scheda di valutazione della performance individuale per l'anno ....., nonché ad una successiva “richiesta di chiarimenti” – presentata allo stesso Organismo il ..... - e rimasta parimenti inevasa.

#### DIRITTO

La Commissione preliminarmente osserva che l'istanza della signora ....., per come strutturata, si presenta più come *doglianza* che come ricorso e dovrebbe conseguentemente considerarsi inammissibile. Tuttavia, volendo considerare – a vantaggio della richiedente - l'istanza presentata quale *ricorso*, deve comunque rilevarsi la tardività, con riferimento ad entrambe le istanze presentate all'OIV dell'....., essendo stato presentato oltre il termine di trenta giorni dalla formazione del silenzio rigetto sulle stesse, come prescritto dall' art. 25 comma 4 della Legge 241/'90.

#### PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso irricevibile perché tardivo.

.....

PEC: .....

COMANDO MILITARE DELLA .....  
Ufficio Documentale – Sezione Richiami

PEC: .....

PEC: .....

PEC: .....

PEC: .....

PEC: .....

.....

**OGGETTO:** Ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi ex art.25 della legge n. 241 del 1990: ..... c/ COMANDO MILITARE DELLA ..... - ..... – Ufficio Documentale – Sezione Richiami.

In riscontro all'istanza del Sig. ....., pervenuta in data ..... e registrata al protocollo DICA con il n. .... / ....., con la quale si sollecitava presso il COMANDO MILITARE DELLA ..... - ..... – Ufficio Documentale – Sezione Richiami “una comunicazione in merito all'accoglimento, da parte della scrivente Commissione, della richiesta di accesso formale agli atti”, si rappresenta quanto segue.

Con decisione del ....., che per comodità si allega, la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi ha accolto il ricorso del Sig. ....., avverso il diniego d'accesso di codesta Amministrazione, invitandola a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte nella decisione medesima.

Al riguardo, si rappresenta che, a fronte del rinnovato diniego tacito o espresso all'accesso agli atti richiesti, non sussistono ulteriori rimedi amministrativi attraverso i quali la Commissione per l'accesso possa indurre l'Amministrazione resistente ad ottemperare a quanto disposto con la propria decisione del ..... sole possibili reazioni dell'accedente sono il ricorso al Tar o la denuncia alla Procura della Repubblica per omissione di atti di ufficio, ove ne ricorrano gli estremi.

Premesso quanto sopra, si trasmette in allegato a codesta Amministrazione resistente, la nota del Sig. ....., per i conseguenti adempimenti, con preghiera di curarne un sollecito diretto riscontro con l'interessato, dandone notizia a questa Commissione.

.....

PEC .....

CONSIGLIO DISTRETTUALE DI  
DISCIPLINA FORENSE DI V

PEC: .....

**OGGETTO:** Ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi ex art.25 della legge n. 241 del 1990: - ..... - ..... c/ CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA FORENSE DI ..... Decisione. ....

In riscontro all'istanza dei Sig.ri ..... e ....., pervenuta in data ..... e registrata al protocollo DICA con il n. ....., con la quale si lamenta la mancata ottemperanza della decisione indicata in oggetto, si rappresenta quanto segue.

Con decisione del ....., che per comodità si allega, la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi ha accolto il ricorso dei Sig.ri ..... e ....., avverso il diniego d'accesso di codesta Amministrazione, invitandola a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte nella decisione medesima.

Al riguardo, si rappresenta che, a fronte del rinnovato diniego tacito o espresso all'accesso agli atti richiesti, non sussistono ulteriori rimedi amministrativi attraverso i quali la Commissione per l'accesso possa indurre l'Amministrazione resistente ad ottemperare a quanto disposto con la propria decisione del ....., sussistendo tale potere esclusivamente in capo al T.A.R..

Premesso quanto sopra, si trasmette in allegato a codesta Amministrazione resistente, la nota dei Sig.ri ..... e ..... per i conseguenti adempimenti, con preghiera di curarne un sollecito diretto riscontro con l'interessato, dandone notizia a questa Commissione.

.....

PEC: .....

INPS

Direzione centrale formazione e sviluppo  
risorse umane

PEC: .....

**OGGETTO:** Ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi ex art.25 della legge n. 241 del 1990: ..... c/ INPS – Direzione centrale formazione e sviluppo risorse umane.

In riscontro all'istanza del Sig. ....., pervenuta in data ..... e registrata al protocollo DICA con il n. .... / ....., con la quale si sollecitava presso l'INPS – Direzione centrale formazione e sviluppo risorse umane “una comunicazione in merito all'accoglimento, da parte della scrivente Commissione, della richiesta di accesso formale agli atti”, si rappresenta quanto segue.

Con decisione del ....., che per comodità si allega, la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi ha accolto il ricorso del Sig. ....., avverso il diniego d'accesso di codesta Amministrazione, invitandola a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte nella decisione medesima.

Al riguardo, si rappresenta che, a fronte del rinnovato diniego tacito o espresso all'accesso agli atti richiesti, non sussistono ulteriori rimedi amministrativi attraverso i quali la Commissione per l'accesso possa indurre l'Amministrazione resistente ad ottemperare a quanto disposto con la propria decisione del .....

Sole possibili reazioni dell'accedente sono il ricorso al Tar o la denuncia alla Procura della Repubblica per omissione di atti di ufficio, ove ne ricorrano gli estremi.

Premesso quanto sopra, si trasmette in allegato a codesta Amministrazione resistente, la nota del Sig. ...., per i conseguenti adempimenti, con preghiera di curarne un sollecito diretto riscontro con l'interessato, dandone notizia a questa Commissione.

**Ricorrente:** ....., difensore di fiducia di .....

contro

**Amministrazione resistente:** Guardia di Finanza – Comando Regionale Guardia di Finanza .....

#### FATTO

Il Sovrintendente ..... nella Guardia di Finanza, ....., nominato difensore di fiducia dell'Appuntato Scelto della Guardia di Finanza ..... ha formulato l'..... al Comando Regionale Guardia di Finanza ..... - ..... formale istanza di accesso ai documenti relativi al procedimento disciplinare avviato nei confronti del suo assistito, al fine di meglio svolgere il diritto di difesa.

Stante il mancato riscontro all'istanza di accesso, l'interessato ha adito il ..... la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del silenzio rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

#### DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso presentato meritevole di essere accolto, vantando, il ricorrente, nella sua qualità di difensore di fiducia dell'Appuntato Scelto ....., in forza al Gruppo di ....., il diritto ad accedere a tutta la documentazione relativa al procedimento disciplinare avviato nei confronti dell'incolpato, considerato che il difensore vanta, pertanto, un interesse diretto, concreto ed attuale all'accesso de quo, in nome e per conto del suo assistito.

Nel caso di specie, viene in rilievo il cosiddetto accesso difensivo, vale a dire l'accesso preordinato all'acquisizione di documenti la cui conoscenza è necessaria ai fini della cura e della difesa degli interessi giuridici dell'accedente, garantito dal comma 7 dell'art. 24 della legge n. 241/1990.

In proposito, come osservato da T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 17 agosto 2017 n. 2054 e sez. IV, 6 febbraio 2017 n. 266, "*Ai sensi dell'art. 24, co. 7, L. n. 241 del 1990 l'accesso agli atti della P.A. va garantito qualora sia funzionale a qualunque forma di tutela, sia giudiziale che stragiudiziale, anche prima e indipendentemente dall'effettivo esercizio di un'azione giudiziale*".

#### PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione adita a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.